M 13

MEMORIA

DA PRESENTARSI

Al Supremo Tribunale del S. R. C.

PER

La Reverenda Menſa Arciveſcovile di Manfredonia

CONTRO

All' Illuſtre Principeſſa di Gerace.

Digitized by Google

INTRODUZIONE.

§. I. LO impegno de' Maggiori è per gli posteri una perniciosa tirannia; e pur diviene passion violenta nell'animo, quando vi s' introduce colla sopraveste dello interesse. Questa potente molla delle umane operazioni dà moto a tanti artificj per continuar la intrapresa, che a fronte di una gloriosa rinnomanza dissipa onninamente i giovevoli impulsi della ragione. Ed allor vi vuol poco a riputar giusto ed onesto quanto gli Antenati tentarono o per una cupidigia senza freno, o per un'orgoglio disordinato. Imperciocchè usurpando il senso le facoltà dello spirito, lo riduce alla misera condizione di servo, ed a talento il piega dove più l'affetto solletica. Non è però vero, che durar possa gran tempo nell'uomo cotesto infelice e sregolato servaggio. Se la ragione da se medesima non acquista vigor sufficiente da ritornare a' suoi primi diritti, l'ordine degli eventi scinde quel velo, che si era

frap-

frapposto, e fa luminosamente conoscere per mezzo di replicate sperienze il deviamento, e l'errore. Ma che! Gl' inconvenienti passati non han con ciò l' opportuno rimedio; conciosiacchè durando ancora ne' lor tristi e rovinosi effetti, lasciano le famiglie nello stato di risentire per lungo tratto di tempo le conseguenze dello impegno mal contratto, e pessimamente proseguito.

§. II. In somiglievoli circostanze si trovò l' Illustre *Principessa di Gerace*, a cui fu tramandato l'impegno di contendere alla *Mensa Arcivescovile di Manfredonia* il possesso di quanti fondi e diritti ebbe in *Montesantangiolo* per lo spazio lunghissimo di nientemen che tredeci secoli. Dotata Ella di saviezza, onestà, e prudenza, comecchè avesse potuto ragionevolmente rettificare le precedenti operazioni, e desistere; credette per ventura piciolezza di spirito darla per vinta; cosicchè volle continuar un litiggio fondato sopr' argomenti, la sossistenza de' quali non è dentro i medesimi, ma nella preoccupata fantasia de' suoi Ministri. Finora giovò la costoro irruenza a dare alla impresa un plausibile aspetto, e non lasciò a lei momento di riflettere con quanta e quale ingiustizia le si cercano aumentare le rendite. E' questa la ordinaria disgrazia de' Personaggi nobili e doviziosi: poicchè non potendo veder cogli occhi proprj i più sinceri rapporti del lor patrimonio, confidando in uomini corrotti, mentre suppongono di provveder giustamente al proprio vantaggio, fomentano la ingiustizia, e fabbricano

sul

ſul loro diſpendio le ricchezze degl' incombenzati. A diſingannar dunque l' animo diſintereſſato di una *Dama* sì riſpettevole, vi biſognan due coſe: una chiara dimoſtrazione del torto, che ſoſtiene; ed una deferenza del S.C. alla dimoſtrazione medeſima. Si cominci dal fatto.

Storia della Cauſa.

§.III. AVea per un ſecolo reſpirato la *Menſa* dalle inquetudini, che le ſi erano ſuſcitate; e godea quella pace, che avea compe- rata con cedere nel 1658. al Baron di *Monteſantangiolo* buona parte de' di lei territorj. Ma vacata la Chieſa di *Manfredonia*, e deſtinato Arciveſcovo in eſſa Monſignor *Rivera*, concepiron diſegno i Miniſtri Baronali di rinnovar le turbolenze, e trarne profitto dalla ineſpertezza, in cui per la novità, dovea trovars' il moderno Prelato. Scelſero pertanto un Agrimenſore di lor dipendenza, e nel 1742. fecero dal medeſimo compaſſare i territorj, che come ſpettanti alla *Menſa* eran deſcritti nell' iſtromento di convenzione nullamente ſtipolato nel ſuddetto anno 1658., di cui tornerà conto far parola in appreſſo. Gittato queſto primo ſeme della diſcordia, vi ſi fecero più da vicino, proccurando che nel ſeguente anno 1743. dallo ſteſſo Agrimenſore ſi metteſſero

i termini a' territorj già misurati (*a*). Credendo di aver in questa guisa ristretto il dominio e possesso della *Mensa* a quelle sole poche versure di terreno, che avean sottoposte a compasso, e confine, sbucarono con vani ricors' in S. C. or cercando manutenzione di territorj in *Montesacro* (*b*) or divieto alla *Mensa* di far chiusure, e seminati in *Matinatella* (*c*), or proibizione di riscuoter terraggi, e far delle innovazioni in *Terra di Lupo*, *Capparotonda*, *Vacentile*, *Matinata*, ed altri luoghi (*d*). Ma sebbene a tutte coteste dimande si fosse dal Consiglier Commessario corrisposto con Decreti d'inibizione, e di niente innovarsi *via facti*; pur nondimeno perchè si eran proccurati per materiale della gran macchina, che aveano meditata, li conservarono gelosamente secreti, e non ne fecero alla *Mensa* passar niuna giudiziaria notizia.

§. IV. Si seppe ciò non ostante alcuni mesi dopo il mal animo, che si covava, e si traspirò dall' *Arcivescovo* l'ultimo ricorso, ch'erasi fatto in nome dell' *Illustre Principe* di *Gerace*. Quindi per la ferma sicurezza di sua ragione andò scovertamente in faccia al nimico, e con formale istanza nel dì 8. Agosto 1744. dimandò non esser

(a) *Fol.* 20. *Vol. II.*
(b) *Fol.* 132. *Vol. I.*
(c) *Fol.* 135. *ad* 136. *dict. Vol.*
(d) *Fol.* 140. *dict. Vol.*

Digitized by Google

eſſer turbato nel quaſi poſſeſſo di eſiger terraggi, ed altre rendite, e cenſi ne' territorj di *Mattinata*, *Mattinella*, ed altri, che alla *Menſa* ſpettavano per antichiſſima ed immemorabil ragione (*a*). Di che cerzioratone l'Illuſtre *Principe* non riſpoſe impugnando il dominio e poſſeſſo della *Menſa* medeſima; ma continuando ad eſaggerare con delle ſpreſſioni vaghe e generali i ſuoi diritti nel territorio di *Monteſantangiolo*, a riſerba di quelle ſole verſure, che per la *Menſa* ſi eran notate nel ſuddetto iſtromento del 1658.. Così reſtarono i giudiziarj movimenti per un biennio; nel decorſo di cui meditarono i Miniſtri Baronali uno ſtratagemma, onde veniváſi di lato ad attaccar la *Menſa*. Fecero nel 1746. ſpedire ordine contro a' Coltivatori delle Ceſine fatte ne' territorj del feudo, che ſi deſcriſſero per impuntuali; ma colludendo col Subalterno, che avean chiamato per la eſecuzione dell'ordine ſteſſo, diſteſero con violenza la eſazione ſopra i coloni della *Menſa* in *Mattinata*. Si lagnò l'*Arciveſcovo* di un tale attentato con formale iſtanza in S. C.; e ne chieſe l'emenda, e la reſtituzione delle vittovaglie; le quali furono in forza di decreto reſtituite: ed acciocchè la ſteſſa irruenza non ſi fuſſe fatta in appreſſo, nuova dimanda ſi fece per la manutenzion de' territorj nello intero tenimento di *Monteſantangiolo*. In queſta occaſione fu, che i Miniſtri Baro-

(a) *Fol.* 141. *ejuſd. Vol.*

ronali sfoderaron due atti pubblici estorti dall' Agrimensore nel 1742. e 1743. , e battezzandoli per solenni istromenti di misura, e confinazione , pretesero in vigor di essi restringere il general possesso della *Mensa* a' soli terreni designati nell' istromento del 1658. . Nondimeno con decreto del dì 4. Maggio 1746. si ordinò sommaria informazione del possesso dal 1726. sino a detto anno ; in qual disamina siccome i Ministri Baronali conobbero, che dovea la *Mensa* rimaner superiore per forza di verità, gravaronsi del decreto stesso. La *Mensa*, tuttocchè il bisogno non l'avesse richiesto, presentò gran numero di documenti dimostrativi della immemorabile osservanza a suo favore ; e fu il decreto dal S. C. confirmato, anche in grado di nullità, che ostinatamente si produssero in nome dell' Illustre *Principe* (*a*) . Malgrado i molti e vergognosi ostacoli, che si frapposero alla ordinata informazion del solito, finalmente si compilò ; ed a vista di essa avendo questo *Tribunal Supremo* chiaramente veduto l'incontrastabil possesso della *Mensa*, ordinò prima il deposito di ducati 1000. per gli terraggi , che si erano indovutamente esatti dallo Erario Baronale (*b*) , ed indi l'accesso di un Tavolario , per riconoscere lo stato di *Mattinatella* secondo i confini descritti nella ti-

(a) *Fol.* 378. & 392. *dict. vol.*
(b) *Fol.* 436. *ad* 437. *dict. vol.*

titolazione del 1743. , e fu dato termine ordinario sul dedotto dall' una e l'altre parte (a).

§. V. La perizia per *Mattinatella* fu commessa al Tavolario *D. Gennaro Papa* , il quale fece nel 1761. la sua relazione uniforme alle verità proposte dalla *Mensa*. Ma tante furono in appresso le vicende di questa causa , quanti erano i capricci de' Ministri Baronali , che or sopra un corpo , or sopra un' altro della *Mensa* esercitavano il loro livore ; di maniera che si fecero crescere in grossi volumi le carte scambievoli , di cui lungo, e tedioso sarebbe notarne distintamente il tenore . Ciò che non dee ignorarsi è; che il termine ordinario sul petitorio fu compilato . La *Mensa* provò conchiudentemente tutti gli assunti suoi registrati in LIII. articoli . La *Illustre Principessa* volle abbondare in XCI. , e come avea a se contraria la giustizia , cercò adombrar la verità or affirmando, or negando il medesimo fatto , e la somma poi di tante contraddizioni altra non fu , che nel tenimento di *Montesantangiolo* tutto a lei si appartenga per effetto di universal feudalità . Incostantissima poi mostrossi in rapporto all' istromento del 1658.; poicchè or ne chiese la esecuzione , ora pretese che si dichiarasse nullo ; ed a questa ultima sua pretensione vi si aderì a nome della *Mensa*. Finalmente scorgendo , che nulla potea sperar dalle pruove , domandò una perizia sulla faccia del luo-

(a) *Fol.* 138. *dict. vol.*

luogo collo intervento del meritissimo Signor Consigliere *Vespoli* Commessario. Seguì l'accesso nel 1772., in cui v'intervenne da perito il Tavolario *D. Gennaro Schioppa*; ma giunse la destrezza de'Ministri Baronali a vestir la evidenza di tanti aspetti, quanti, svisandola, poteano condurre alla sospirata dimostrazione di ciò che non avean potuto dimostrar nel termine. Agli Avvocati della *Mensa* non era almeno a dimezzo nota la topografia di quel tenimento; e quindi fu che non avvertirono a quel che sarebbe stato necessario per confirma delle pruove già fatte; ed a riserba di poche inutili ed efimere proteste, niente opposero agli stranissimi appuramenti, che si faceano per parte dell'*Illustre Principessa*. Si ebbe pertanto libera opportunità di architettare una relazione a lei totalmente favorevole; e sul fondamento di questa vuolsi che il S. C. debba decidere. Furono dalla *Mensa* opposte talune riflessioni contro alla relazione medesima; e siccome fu espressamente riserbata la facoltà di domandarne la revisione in qualunque parte del giudizio; così ora si è fatta istanza, che intendendo il S.C. a norma della relazione stessa regolar la sua giudicatura, se ne ordini prima la formal revisione collo intervento del Signor Consigliere Commessario.

§. VI. Ciò nondimen si fece per soprabbondanza di precauzione; poicchè non può mente sana immaginar giammai, che nel purgato e profondo intendimento di chi dee giudicare faccia me-

noma impressione uno impasto d'inverisimiglianze, errori e paralogismi, com'è la relazione menzionata; tanto più che a primo sguardo si ravvisa dalla sola tessitura la prava collusione, onde fu composta. Io ne dovrò esaminar le stranezze; e poicchè il Tavolario uscendo da' confini della propria incombenza, volle farla da Storico, Diplamatico, Erudito, e Giurista, così per farmi regolarmente la strada alla confutazione, uopo è che si leggano i Capi, ne' quali piacque al suo Autore dividerla. Eccoli dunque per ordine.

1. *Se essendo stata la Città di Montesantangelo conceduta ne' tempi antichissimi col titolo di Onore possa aver luogo la pretensione della Reverenda Mensa, che il Barone non debba in Montesantangelo possedere un palmo di territorio, e che tutto appartenghi alla Mensa.*
2. *Se l'inventario fatto da Raimondo Berlengiero, e l'investitura fatta al Gran Capitano, indi alla Casa di Gerace Grimaldi contengono quei diritti, che tutt'ora se le contendono dalla Reverenda Mensa, tra i quali il diritto di terragiare.*
3. *Se tutto il territorio di Montesantagelo sia feudale, o di altra qualità diversa.*
4. *Se possa sossistere l'intrapresa pretensione, che il solo Bosco sia feudale, e che questo venghi diviso da tutti gli altri terreni, che compongono il feudo, e che la Reverenda Mensa crede esser di sua pertinenza, come sarebbero tutti quei terreni da Montesantangelo fino alli confini di Viesti.*

5. *Se l' additate marrelle siano, e possono esser veri termini, che dalla Mensa si pretendono divisorj tra il Bosco sudetto e li detti altri rimanenti pretesi terreni.*
6. *Se l' istrumento del 1658. debbasi eseguire facendo possedere alla mensa le sole versure 212. ne sei additati luoghi, o dandoli tutti quei luoghi interi con altri adjacenti, che ora pretende.*
7. *Se la pertinenza di mattinata debba esser ristretta nella sola pianura, o pure debba comprendere i luoghi collinosi, e montuosi, che sono sopra di essa, e se questi tali luoghi si appartengono alla Mensa, o al feudo.*
8. *Qual sia la qualità di matinatella; se ne debba rimaner chiusa quella porzione, che fu assegnata nel 1658. alla Mensa, e se questa ne debba avere per proprio particolar diritto altra porzione.*
9. *A chi si appartenga la Montagna di Montesacro, e qual sia la vera sua estensione.*
10. *Del luogo detto Spigno, delle mandre, che ivi tiene la Mensa, e delle giornate del Cascio.*

§. VII. Dal tenore degli esposti Capi ognun comprende, che abbia il Tavolario voluto addossarsi un carico estraneo dalla sua incombenza, e non comportabile dagli omeri suoi. A lui non avea inteso commettere il S. C., che il conoscimento materiale delle misure, situazioni, e fisiche qualità de' luoghi controvertiti; essendo privativa ispezion del Magistrato il teoretico raziocinio sopra il titolo, e i rispettivi diritti de' litiganti. Se io dunque con molta ragione posso raccordare

re al Tavolario il motto : *equus in quadrigis, in aratro bos* ; dev' egli sopportare in pace , che si discovrano i volontarj sbagli , ne' quali bruttamente inciampò per acquistar con discredito una grazia , che giammai no 'l rinfranca . Per sottoporre dunque alla censura del S. C. un ragionamento uniforme alla retta ragione , e alla indole della causa , vopo è che si premettano i principali oggetti della contesa. Crede la *Mensa*, che i fondi tutti esistenti nel tenimento di *Montesantangiolo*, tranne il solo e semplice bosco, a lei si appartengano per un titolo indubitato e legittimo , garantito dallo inespugnabil presidio del possesso di XIII. Secoli . Figura l' *Illus. Principessa*, che tutto come feudale a lei si spetti, e reca in mezzo uno istromento di compera, che i suoi Antenati fecero di quel feudo nel 1552. A ravvisar pertanto con quella chiarezza, che si ricerca ne' giudizj plenarj, se il titolo della *Mensa* tanto sopra il tutto, quanto sopra ciascuna parte, di cui si contende , sia o no preferibile a quel dell' *Illustre Principessa*, dividerò il mio ragionamento in questa guisa . Darò sulle prime alcune Storiche notizie della origine , e progresso della *Chiesa Sepontina* , e serviranno come un preliminare dimostrativo de' primi suoi legittimi acquisti . Esporrò in secondo luogo il titolo rispettabile ed antichissimo della medesima *Chiesa* . In terzo farò vedere i difetti insanabili del titolo , che produce la *Illustre Principessa*, e la sua inefficacia verso tutt' i Corpi , per gli qua-

quali si litiga. In quarto esaminerò la invalidità dello istromento della convenzione abusivamente fatta nel 1658. E finalmente richiamando ad una critica analisi la relazione del Tavolario, partitamente darò ragguaglio di tutt' i Corpi accennati, dimostrando che vana sia ogni pretension contraria sopra ciaschedun di essi.

CAPITOLO I.

Della origine e progresso della Chiesa Sipontina.

§. VIII. LE dense tenebre del Paganesimo, che offuscavano la Città di *Siponto*, non vi si trattenner gran tempo dopo la morte di *Nostro Signor Gesù Cristo*. E' tradizion costante, che dopo aver *S. Pietro* pubblicate in *Palestina* le verità del *Vangelo*, sia passato in *Taranto*, indi in *Otranto*, ed *Andria*, e verso l' anno XLIV. dell' Era Cristiana siasi fermato in *Siponto*, in dove istruì delle massime, e de' venerandi misterj della nuova Religione il Duce della Città medesima nominato *Giustino*, a cui dato il battesimo, lasciò la cura del gregge novellamente acquistato, e conferì la dignità Vescovi-

le.

le. Comecchè in rapporto al tempo di cotesta felice avventura disconvenga il *Caracciolo* (a); pur con tutti gli altri Storici si unisce a riputarla incontrastabile (b). Per altro è nella Storia Ecclesiastica un fatto permanente, che tal sia stato il costume lodevole degli Apostoli, deputare il più degno, che trovavano nelle Città conquistate al Vangelo, ed al medesimo addossare lo spiritual pensiero delle anime, in atto che passavano essi in altri luoghi a proseguire il disimpegno del sacro lor Magistero (c). Così fondata, a somiglianza di tante altre la *Chiesa Sipontina*, ebbe una pace perfetta durante la vita del primo suo Vescovo, nella persona di cui vi si accoppiava eziandio la precedente luminosa qualità di Duce per allontanare al più possibile le turbolenze, e gli ostacoli civili. Dopo nondimen la sua morte principiarono a sentirsi le persecuzioni, nel furor delle quali coronarono col martirio non pochi Vescovi la loro virtuosa costanza; di maniera che fino a' prosperi tempi di *Costantino*, che diede universal pace alla Chiesa, appena de' Prelati, che vi succedettero con serie non interrotta, a noi pervennero i nomi (d). Ce

(a) *Anton. Caracciol. Monum. Eccles. Neapol. Cap. III. Sect. IV.*

(b) Si vegga il Summonte *Lib. I. Cap. XI.*

(c) *Baron. Annal. Eccles. ad an. 44.*

(d) Ved' il *Ferrari* nel *Martirologio*, e il *Sarnelli* nella *Cronologia de' Vescovi Sipontini.*

Ce ne conservò taluni l' Abate *Ughelli* (a); ma con turbata Cronologia, che fu senza discernimento seguitata eziandio dal *Sarnelli*, a cui se dee prestarsi credenza in quanto alle verità de' racconti, niuna per verità ne merita in rapporto alle date, avendo inavvedutamente adottati grossissimi anacronismi.

§. IX. Ciò principalmente provvenne così dalla oscurità de' tempi, come dalla scarsezza de' monumenti, che le terribili e frequenti irruzioni degli *Eruli*, e *Goti* fecero miseramente perire. E' non però fuor di dubbio, che nel CCCCXCIV. governando la Chiesa di *Siponto S. Lorenzo Majoriano* avvenne la miracolosa Apparizione di *S. Michele Arcangiolo* nel Monte *Gargano* (b). Io non m' impegno a descriverne le circostanze, perchè sarebbero inopportune alla present' emergenza, e perventura potrebbero farmi meritare la taccia d' inconsiderata credulità. Non debbo però tacere, che l' Apparizion medesima rendette viemmaggiormente cospicua e rinnomata la *Chiesa Sipontina*; la quale d' allora in poi divenne più frequentata, e più ricca. Il miracolo strinse di obbligazioni il Duce di *Siponto*, il quale trovandosi in alleanza con *Teodorico*, liberò colla dis-

---

(a) *Ughellius Ital. Satr. de Episcop. Sipontinis.*
(b) *Sigebert. ad an. 2. Galasii Papæ. Baron. ad an.* 494.

Digitized by Google

disfatta di *Odoacre* i Sipontini dalle oppressioni, ond'erano continuamente vessati, ed ebbe motivo di attribuir la vittoria alla protezione Celeste. In riconoscenza del riportato beneficio assegnò Egli il *Monte Gargano* al suddetto Santo Vescovo *Lorenzo*, acciocchè colle rendite del medesimo avesse potuto sostentare i Ministri, che destinav'al culto della nuova sacra Basilica, ritenendo per se il solo e semplice diritto onorario, ch'estrinsecavasi nella ispezion politica del luogo, e nella protezione del Santuario. La fama intanto di cotesto prodigio richiamò ivi popolo numeroso, il quale ricevendo per gli spirituali e temporali bisogni abbondantissime grazie, vi accorreva da ogni parte, e moltissimi vi facean lunga dimora. Di quì fu, che il S. Vescovo ajutato dalla protezione del Duce, e dalle ricche offerte quivi mandate dall'Imperator *Zenone*, cominciò ad edificar le abitazioni, le quali di mano in mano andaron crescendo in guisa, che formarono un Castello; *Quum præ foribus populus esset*, *Laurentius mansiones ibi construxit*, così leggiamo nella V. Lezione dell'Officio di esso Santo nel Breviario antico; ed Egli a governar imprese quella nuova popolazione, la quale ben volentieri riconobbe il di lui dominio tanto a riguardo della proprietà del suolo, in cui eran poste le abitazioni, quanto a riflesso delle facoltà, che rappresentava in nome della Chiesa come concessionario del Duce.

§. X.

§. X. Si vide in fatti, che jussi dominicali ed indipendenti Egli esercitava sopra tutto il *Monte Gargano*, poicchè a suo piacimento eresse in varj luoghi del medesimo Chiese, Oratorj, ed Ospizj, tra' quali fu a dir vero famosa la Basilica della Santissima Trinità, il di cui supremo inarrivabil mistero avea Egli difeso dalle calunnie degli *Ariani*; e da questa edificazione fu gran parte del *Gargano* distinta d'allora in poi col nome di *Montesacro*, secondo che si appella anche a dì nostri. Vi si mantenne la Chiesa *Sipontina*, e i di lei Vescovi nel possesso di quella vasta tenuta per più di due secoli, non ostanti le continue violenze e gli assedj, che sotto il comando di *Totila* vi fecero i Goti: ma nuova deplorabile scena aprì nel DCLX. la ferocia de' *Longobardi*, i quali contro alla Città, a' sacri Templi, e a' Cittadini ferocemente incrudelirono, di maniera che tutto ad un tratto divenne desolazione. Negli atti di *S. Barbato* Vescovo di *Benevento* v'è descritta quella lagrimevol tragedia: *Omnia absque cultoribus erant depravata, unde nec sedulum illic Deo officium persolvi poterat* (a). Vi fu chi geloso della gloria de' *Longobardi* avea attribuita la esposta crudeltà a' *Greci*, e a' *Napoletani* (b); ma il nostro dottissimo *Pel-*

(a) Esistono presso *Bollando Act. SS. XIX. Februarii*.
(b) *Paullus Diacon. Lib. IV. Cap. III.*

Pellegrino (*a*) cancellò cotesta macchia infamante, e con ragioni evidentissime dimostrò, che ben erasi dovut' a' Longobardi medesimi, i quali avean trovata difesa negli Scrittori loro compatriotti. Un tal funesto avvenimento commosse la pietá e religione di *S. Barbato*, il quale per vedere rimesso tanto nella Chiesa *Sipontina*, che nella Basilica di *S. Michele* il convenevol culto, e la ecclesiastica disciplina, implorò da *Romoaldo* Duca di *Benevento* la unione di quelle alla Chiesa, e Sede *Beneventana*. Oltre de' succennati atti di quel S. Vescovo, ce ne lasciò testimonianza il *Cronografo del Volturno* (*b*), il qual riferì: *Sipontinum Episcopatum, & ejus parœciam per præceptum Domini Romualdi Beneventano Episcopo Barbato fuisse concessam*. Addivenne questa unione nel DCLXIII., e si porta confirmata con Bolla di Papa *Vitagliano* dell' anno stesso. Ma della genuinità di tal Bolla ne dubitaron taluni (*c*), e tali altri apertamente la dichiara-

(a) *Peregrinius Dissertat. VII. de finibus Ducatus Benevent. ad Septemtrion.: Vid. etiam Pratillum Not. ad Erchempert. Tom. I. Hist. Princip. Langobard. pag. 216.*

(b) *Apud Murator. Script. Rer. Ital. Tom. I. Part. II. pag.* 388.

(c) *Peregrinius loc. cit., Ughellius de Episcop. Benevent.*

taron supposta (*a*), e trassero il più rimarchevol mottivo dal non essersi la Bolla medesima esibita quando v'era maggior bisogno, cioè nell'anno DCCCXXXIX. quando tra il Vescovo di *Benevento*, e i Monaci di *S. Maria de Sano* si controvertì avanti il Principe *Sicardo* della legittimità della unione suddetta (*b*); donde arguiscono, che allor la Bolla non erasi peranche foggiata, e che per altra consimile occasione siasi finta in appresso. Comunque sia, è certissimo, che d'allora in poi i Vescovi di *Benevento* cominciarono ad intitolarsi *S. Beneventanæ*, *&* *Sipontinæ Ecclesiæ Episcopi*, e agli stessi Vescovi *Beneventani* diretti furono tutt' i Diplomi de' Sovrani, e le Bolle de' Pontefici riguardanti l'arricchimento, e gli affari della Chiesa *Sipontina*.

§. XI. La proccurata unione non produsse solleciti ripari alla Città, e Chiesa di *Siponto*; poicchè i *Greci*, che le occupavano, non permisero niun progresso al zelo di *S. Barbato*. Nell' anno DCLXXXII. il menzionato Duca *Romoaldo* con valoroso esercito s' impadronì di tutta la *Puglia*, togliendol' a' Greci Imperatori, riparò in parte le ruine di *Siponto*, e richiamò in essa i suoi dispersi Cittadini; i quali essendovisi mantenuti alla meglio che

(a) *Murator. Annal. d' Ital. an. DCLXIII. & Dissert. LXIV.*, *Pratillus Dissert. de Orig. Capuan. Metrop. Cap. V.*

(b) *Chronic. S. Vincentii in Vulturno ad an.* DCCCXXXIX.

che fu loro permesso fino al DCCLII., ebbero allora nuovi soccorsi da *Arechi* primo Principe di *Benevento*, avendo costui a preghiere del Vescovo accresciuta di abitatori, ed edifizj la ristorata Città. Nel *Monte Gargano* se ne stavano intanto ben fortificati i *Saraceni*; ma nel DCCLXIV. vennero discacciati da *Carlo M.*, e fu così posta eziandio *Siponto* in sicurezza da que' danni che aspettavasi da una gente cotanto fiera ed indisciplinata. Ricominciò allora con maggior libertà la venerazione di *S. Michele* nella sacra spelonca, e vi si mantenne in progresso a mottivo della pace dat' all' Italia con lasciarsi a' Principi di *Benevento* la Città di *Siponto* unita al Ducato Beneventano in contingenza della division dell' impero fatta tra *Carlo M.*, ed *Irene* e *Niceforo*. Rimasero perciò i Principi Beneventani tributarj de' Francesi; alla quale obbligazione non avendo adempiuto, furono verso i principj del Secolo IX. da *Ludovico* Imperatore spogliati del dominio di *Siponto*, in cui vi situò il presidio francese. Non andò guari e per le guerre civili di Francia essendo stata da quel presidio abbandonata *Siponto*, tornaron di essa ad impadronirsine i *Greci*, i quali poicchè da quella Cattedra escludevano il Vescovo di *Benevento*, ne fu da *Gregorio IV.* nell' anno DCCCXXXII. nuovamente investito così della Chiesa *Sipontina*, che della *Garganica*; e tre anni dopo vennero discacciati dal Principe *Sicardo*, da cui fu *Siponto* restituit' al suo primiero dominio.

§. XII.

§. XII. Governav' allora la Chiesa di *Siponto Orso I.* Vescovo Beneventano, il quale vedendo pressocchè desolato il Castello di *Montesantangiolo*, il riedificò, e vi introdusse nuovi abitatori, che proseguirono anche nel temporale a riconoscere il dominio della Chiesa. Nè in pretendere cotesta preeminenza può dirsi, che abbia il Vescovo abusato delle sue facoltà spirituali, o siavi riuscito con atti disdicevoli. Ebb' egli l' appoggio della Imperiale autorità di *Ludovico II.*, da cui gliene fu spedito ampio privilegio colla data di *Benevento* IV. *Kal. Junii Indict. I. an. sal.* DCCCLXVIII., con cui gli concedette *Castrum S. Angeli in Gargano, eamque ecclesiam confirmavit*; e n' ebbe ancora l' approvazion Pontificia di possedere il Castello medesimo *etiam quoad homines* (a). La qual concessione più distesamente fu rinnovata ne' tempi di *Ajone* I. Vescovo di *Benevento*; conciosiacchè si riputò necessario sapersi qual fosse mai sopra gli abitatori di *Montesantangiolo* la giuridizion della Chiesa. Pertanto quel pio *Sovrano* dichiarò, che gli uomini del medesimo Castello a niuna corrisponsione tenuti fossero per l' avvenire verso i di lui Ufiziali, ma censi, pensioni, servizj e tutto altro corrispondessero al Vescovo, e alla di lui Chiesa; che a costui e a niun altro fussero in avvenire soggetti; e che i di lui Ufiziali più non ardissero in detto Castello regger Cor-

(a) *Fol.* 150. *Vol. Script. Mens. Sipont.*

Riveduto gli pagine 3.

Digitized by Google

Corte : *Nullus omnino Gastaldius in præfato sancto venerabili loco placitum nullo modo præsumat tenere*. Donde rilevasi, che la intera giuridizione, tutte le rendite alla Chiesa spettavano ; ed altro obbligo Ella non avea, che ne' sacri suoi Dittici cottidianamente far divota menzione dell' Imperator medesimo, e della moglie (a).

§. XIII. Non poche indi furono le vicende, che per gli militari combattimenti de' *Longobardi*, e de' *Greci* sofferir dovette la Chiesa ; varia essendo stata la sua fortuna secondo variava la dominazion di que' luoghi. Rapportò l' *Abate Ughelli* (b) una Carta di *Cosimo Anzio Proto-Patrizio*, e *Basilio Protonotajo* dell' Imperator di *Costantinopoli* colla data di Gennajo DCCCXCIII. *Indict. II.*, i quali come Vicereggenti del Principato Beneventano confirmarono al Vescovo *Conservato* tutti i possessi, in cui era, a riserba della Basilica di *S. Michele*, che lasciarono alla disposizion dell' Imperatore. Molti anni fu quel Principato sotto il dominio de' *Greci*; e non abbiam memoria del come abbian essi in quel frattempo trattat' i Vescovi, e la Chiesa *Sipontina* e *Garganica*. Sappiam non però dagli atti della vita di *Walfrido* Vescovo di *Benevento*, che fino all' anno CMXXX. languirono le Chiese anzidette squallide, e senza cul-

(a) *Fol.* 1. *dict. vol.*
(b) *Ughellius de Episcop. Sipontinis pag.* 46. & 47.

Querad?

culto per lo genio avverso della nazione dominatrice. Ma in quello anno furono essi espulsi dal *Gargano* per opera del Pontefice *Giovanni X.*, da cui nella prima loro giuridizione vennero restituiti i *Longobardi*. Sotto gli auspicj di costoro ripigliaron quelle Chiese il precedente lor decoroso splendore, e per rimuovere con delle minacce spirituali gli attentati sopra i beni e diritti di essa, fu da *Marino II.* nel CMXLIV. spedita Bolla di confirma a pro del Vescovo *Giovanni IV.* (a); e lo stesso fece *Giovanni XII.* nel CMLVII. in favor del Vescovo *Landolfo* con espressioni di *jussi*, *pertinenze*, *uomini*, *e Castella*, il che indica qual fosse stata in que' tempi la ricchezza della Chiesa *Sipontina*. Molto bisogna che sia stato quel Vescovo vigilante per la sua Chiesa: imperciocchè temendo le continue violenze de' tirannetti, che allora regnavano, comparve nel CMLXVII. in presenza di *Ottone I.* Imperatore, e di Papa *Giovanni XIII.* nel Concilio, che si tenne in *Roma* in quell'anno, e domandat' avendo la imperiale e pontificia protezione per lo possesso di *Montesantangiolo*, facilmente l' ottenne a vista del precedente privilegio dell' Imperator *Ludovico II.* con alcune aggiunzioni di non picciol rilievo.

§. XIV.

(a) Esiste la Bolla nella *Raccolta* de' *Diplomi*, *num. III.*

Digitized by Google

§. XIV. Oltre la confirma e nuova Concession e di quel Castello, *ubi jam dicta Sacrosancta Ecclesia sita est*, *una cum omnibus Castaldianis ibi commanentibus*; ebbe ancor la concessione e la confirma del Casal di *Varano in ejusdem Ecclesiæ territorio situm*, del Lago di *Siponto*, del fiume *Plata*, e di tutte le *Difese*, che nel territorio della Chiesa stessa eranst, e sarebbonsi fatte, colla proibizione, *ne quis easdem ad publicum reducere*, *vel subiicere præsumat*; ma esse, e i loro abitatori, salva la propria libertà, dovessero sempre rimaner soggetti alla disposizione del Vescovo *in omnibus & pro cunctis*, *quæ publice debuerint persolvere* (a). Cotesto Diploma porta la data di *Benevento Idib. Februarii*, *anno Dominicæ Incarnationis DCCCCLXVII.*, *Imperii vero Domini Ottonis piissimi Cæsaris VI. Indict.. X.*: e ben si accorda colla Storia; poicchè terminato in *Roma* il Concilio, passò *Ottone*, secondo che attestò l'*Annalista Sassone* (b) *in partes Lucaniæ*, cioè nel Ducato di *Benevento* (c). Imitarono la savia generosità di *Ottone* i Principi Beneventani *Pandolfo Capodiferro*, e *Landolfo* III. suo fratello, i quali siccome poco dianzi discostatisi da' *Greci*, aveano rinnovata la loro soggezione all' Imperator medesimo, aggiunsero nel DCCCCLXIX. all' Arcivescovo *Landolfo* II. per

B mag-

(a) Vi è il Diploma nella *Raccolta num. V.*

(b) Presso il Muratori *Annal.* d'*Ital. an. DCCCCLXII.*

(c) Vedi Ughelli *de Episcop. Beneven. Tom. VIII.*

maggior sicurezza la loro conferma. In questa essi fan menzione, e ratificano gli antecedenti Privilegi di *Romoaldo*, e *Gisulfo* Duchi di *Benevento*, di *Carlo*, *Ludovico*, ed *Ottone* Imperatori, e confessando, che il Vescovo *Orso* avea *a nobo fundamine* costrutto il Castello *di Montesantangiolo*, glielo confirmano parimenti, e concedono *cum omnibus pertinentiis*, & *possibilitatibus* (a). E ben eglino corrisposero con gratitudine alle pietose intenzioni dell' Imperatore; giacchè appunto due anni prima avea totalmente discacciati i *Saraceni* dal *Gargano*, e ristabilito il loro dominio, ritenendo egli l'alta superiorità sopra tutta la *Puglia*. Difatti così era *Ottone* infervorato di divozione verso le Chiese *Beneventana*, e *Sipontina*, che intervenuto essendo in *Roma* nel Sinodo, che si tenne a Maggio dello stesso anno CMLXIX. impetrò per le Chiese medesime il titolo, e la dignità Arcivescovile, essendosi nell'atto del Sinodo medesimo conferito a *Landolfo* II. l'uso del pallio, ed apostolicamente confirmata la Chiesa *Sipontina*, e *Garganica*, il Castello di *Montesantangiolo*, e il Casale di *Varano* (b). In seguito di che (è meritata considerarsi) il nuovo Arcivescovo ricevette tanto da' Cherici, quanto da' secolari nobili, e plebei il giuramento di fedeltà, che suppone un

(a) Vi è il Diploma nella *Raccolta n. VII.*

(b) Vipera *Cronolog.* de' *Vescovi Beneventani.*

un certissimo dominio (a).

§. XV. Era divenuto allora famoso per la Sacra Spelonca molto più di prima il *Gargano*, essendo concorsi a renderlo tale per divina disposizione la munificenza e religion de' Principi, e il gran credito, che ne predicavano gli Ecclesiastici per santità ragguardevoli. Ma più divenne nel 1000. per lo rinnomato pellegrinaggio quivi fatto dall' Imperatore *Ottone* III. per penitenza ingiuntagli da S. Romualdo Abate (b). Però egli preziosi doni al Santuario e corrispondenti alla di lui grandezza, e nuova confirma fece alla Chiesa Sipontina di tutte le Chiese, diritti, territorj, e Castella che possedea (c); anzi supponendo dar forza maggiore alla sua confirma, la fece anche corroborare da Papa *Gregorio* V. con Bolla, che dicesi spedita ad istanza e premura del medesimo *Ottone* III. (d). Spedirono poi le stesse confirme *Sergio* IV. nel MXI., e *Benedetto* VIII. nel MXIV.; marche indubitata della continuazion del possesso, in cui trovavasi la Chiesa *Sipontina*. Nè da questo possesso ella decadde nella gran rivoluzione, che sentì lo stato

(a) E' rapportato l'atto di tal giuramento dall' Ughelli *de Episcop. Benevent. pag. 64. & 65.*

(b) *S. Petrus Damiani in Romuald.*, *Baron. ad an.* 1000.

(c) Sarnelli *Cronolog.* degli *Arcivesc. Sipontini pag.* 115.

(d) Ughelli *loc. cit. pag.* 72.

politico della *Puglia* per le conquiste de' *Normanni*: imperciocchè la vediamo ritornar non solamente nel suo primo splendore, ma eziandio nell'onor de' suoi Vescovi particolari; essendo stata dal Pontefice *Benedetto* IX. separata interamente dalla *Sede Beneventana*; anzi perchè a questa non dovesse cedere in dignità, la innalzò a quella di Arcivescovato. Tolse la ingiuria de' tempi alla piena nostra notizia il documento di siffatta istituzione; ma di esso ne fece menzione *Innocenzo* III. in una Bulla dirett'al *Capitolo Sipontino* (*a*). Da questa Cronologia disconvengono il *Sarnelli* (*b*) ed il *Lucenti* (*c*), essendosi dati a credere, che la separazion delle suddette due Chiese siasi fatta dal Pontefice *Lione* IX. nel MLIII. Ma travvidero ambidue nella intelligenza delle parole usate dal Pontefice nella Bulla, con cui creò *Udalrico* Arcivescovo di *Benevento*, cioè *subdimus & tradimus Ecclesiam S. Michaelis in Monte Gargano, ac ipsum Castellum, ubi jam dicta Sacra & Venerabilis sita est Ecclesia, atque Sipontinam Ecclesiam cum omnibus justitiis sibi legaliter pertinentibus*. Ma quindi altro non può inferirsi, che siasi come suffraganea sottoposta alla Chiesa di *Benevento* quella di *Siponto* e del *Gargano*, la quale sebbene da Be-

(a) Vi è presso Ughelli *de Sipontinis Archiepiscop. Tom. VII. pag.* 829.
(b) Sarnelli *Cronolog.* de Vescovi Sipontini.
(c) *Lucentius ad Ughell. Tom. VII. pag.* 823.

Digitized by Google

Benedetto IX. era ſtata alla dignità Arciveſcovile innalzata; pur non n' ebbe l' effettivo eſercizio fino a che nel MLXVI. fu d' *Aleſſandro* II. nuovamente inveſtita de' Metropolitani diritti.

§. XVI. Sembra che qualche perdita abbia ſentita la Chieſa *Sipontina* collo ſtabilimento fatto da' Capitani *Normanni* ne' Comizj di *Melfi* nel MXLIII.. Eglino in dividere tra loro le Città, che avean' occupate nella *Puglia*, aſſegnarono a *Rainulfo* Conte di *Averſa* la Città di *Siponto cum adjacente Gargano, nec non pertinentibus ſibi oppidis*, ſiccome narrò *Lione d' Oſtia* (a); motivo per cui potrebbe dirſi, che ſia la Chieſa *Sipontina* decaduta dal dominio di *Monteſantangiolo*, e delle ſue pertinenze. Ma chi non ignora il ſiſtema del governo introdotto in quella contingenza da' *Normanni*, porterà idea differente. Formarono eglino, a ſentimento dell' *Autore della Storia Civile* (b) un' Ariſtocrazia, nella quale tutti avean pari ingerenza; e perchè nella cura de' luoghi particolari non ſuccedeſſe confuſione colla indiſtinta miſchia di tutti, a ciaſcheduno ſi aſſegnò la propria Contèa, in cui politicamente dovea ſoprintendere, ſenza arrogarſi proprietà o dominio ſopra i tenimenti, ond' era compoſta. *Guglielmo Puglieſe* (c) Scritto-

(a) *Chronic. Caſinenſ. pag.* 328.
(b) Giannone *Stor. Civil. Lib. I. Cap. II.*
(c) *Guillelm. Appulus lib.* 1.

tore contemporaneo ci lasciò scritto, che quel di *Conte* era presso i Normanni *nomen honoris*, e con molti monumenti di quella età lo stesso confirmò il faticosissimo Du-Cange (*a*). Di fatti a *Guglielmo Braccio di ferro* si diede il titolo di *Conte di Puglia*; ma per questo Egli non fu giammai proprietario di quella regione in pregiudizio de' veri e legittimi padroni. Quindi non ostante l' onorifico assegnamento fatto al Conte *Rainulfo*, continuarono gli *Arcivescovi Sipontini* ne' tempi susseguenti a dominare in Montesantangiolo, siccom' è manifesto di *Alfano II.* ed *Udalrigo*, il quale, siccome testè ho detto, ebbe nel MLIII. da *Lione IX.* e nel MLVIII. da *Stefano IX.* (*b*) la confirma del Castello di *Montesantangiolo*; e non l' avrebbe certamente avuta in quegli anni, se nell' utile dominio di *Rainulfo* fosse realmente passato; giacchè appunto erasi colle armi alla mano conteso della pertinenza de' luoghi conquistati in *Puglia*, e di recente per la concessa generale investitura erano i Romani Pontefici rivenuti nell' amicizia de' Normanni. Senzache, non evvi notizia che i Conti di *Aversa* avessero dopo quell' assegnamento esercitata ombra di giuridizione in *Montesantangiolo*, nè preteso alcuno emolumento da que' ter-

(a) *Du-Cange Gloffar. med. & infim. latinitat. v. Comes.*

(b) Vi è la Bolla nella *Raccolta* de' Diplomi, *num. VIII.*

territorj, che *pleno jure* ſpettavano alla Chieſa *Sipontina*; nè a riguardo dell'alleanza, che aveano co' *Longobardi* è probabile che l'aveſſer preteſo; poicchè eſſendo parte del Ducato Beneventano e *Siponto* e *Monteſantangiolo*, qualunque lor pretenſione di diretto, od utile dominio avrebbe offeſo i Principi di *Benevento*, quaſi aveſſer voluto occupar eziandio i beni lor ſottopoſti. Coſicchè nulla perdette allora la Chieſa; anzi acquiſtò miglior rinnomanza dalla valevole protezione, che di lei aſſunſe il *Conte* di *Averſa*.

§. XVII. Piuttoſto perdita ella fece a tempi di *Roberto Guiſcardo*. Finito ch'ebbe di vivere *Rainulfo*, ed *Unfredo*, ſciolſe il freno allo ſpirito della indipendenza, che nudriva, e diſcacciati avendo dalla *Puglia* non ſolamente i *Greci*, ma eziandio i *Longobardi*, fieriſſima ſedizione avvenne in *Siponto*, eſſendoſi que' Cittadini divis' in fazioni, chi la parte de' *Greci*, chi de' *Longobardi*, e chi de' *Normanni* ſoſtenendo. Come l'acceſo genio de' partiti eraſi divampato in guiſa, che andav'a degenerare in vicendevole ſtrage, a richieſta dell' Arciveſcovo *Udalrigo* nel MLV. vi accorſe il *Guiſcardo*: ſedò colla ſua preſenza la ſollevazione; e per mantener in briglia i Cittadini medeſimi, aſſunſe le facoltà giuridizionali ſopra *Siponto* e *Monteſantangiolo*, di cui principiò ad uſare il titolo di *Dominus honoris* (a). Così cadde la Chieſa dalla onnimoda giuridizione, che avea fino a

B 4 quel

(a) *Sarnelli Cronolog.* de' Veſcovi Sipontini *pag.* 132.

quel tempo esercitata; ma conservò il dominio temporale del territorio e di tutti gli altri diritti, che formavano l'antico suo patrimonio: nè altramente potrebbe intendersi la Bolla di confirma che per lo Castello di *Montesanangiolo* le fu tre anni dopo spedita dal Pontefice *Stefano IX*. Passò lo stesso titolo e la medesima giuridizione sempre a' personaggi distinti, e del sangue Normanno; i quali non dipartendosi dalle semplici ingerenze di protezione della Chiesa, e Basilica, lungi d'averle in qualche maniera pregiudicate ne' loro possessi, piuttosto ne impresero, quantevolte accorse, particolar difesa. Erasi in que' tempi oltremodo aumentata la divozione verso *S. Michele*; e da ogni parte vi accorreano persone per voti di sacro pellegrinaggie. A somiglianza degli altri rinnomati Santuarj vi si eresse nel *Monte Gargano* uno Ospizio per gli pellegrini, che in gran folla arrivavano; e siccome conobbesi, che vi era bisogno di probi soggetti, i quali ne avesser la cura, furono chiamati alquanti Monaci di *Montecasino* verso il MC. (*a*). Costoro vi si stabilirono nella Chiesa della *SS. Trinità di Montesacro*, eretta, come ho notato, dal S. Vescovo *Lorenzo*, ed ivi coll'andar del tempo formarono un regolar Cenobio. Parte co' fondi della Chiesa *Garganiça*, parte colle obblazioni de' fedeli divenne in pochi anni Monistero straricco; ed a seconda del costume di que' tempi

(a) *Mabillon. Annal. Bened. an. MC.*

pi nel MCLVIII. fu ricevuto ſotto la protezion Ponteficia con Bolla di *Adriano IV.*, nella quale ſono partitamente numerati i beni, che poſſedea. Per quanto ſpetta all' emergenza preſente, ſon confirmate e concedute al Moniſtero molte Chieſe co' lor territorj nelle pertinenze di *Monteſantangiolo*, cioè la Chieſa in *S. Quirico* colle ſue appartenenze, *Rainaria*, e la terra in *Rignano*, la Chieſa di *S. Mattia* ſotto le mura di *Monteſantangiolo*, la Chieſa di *S. Simeone* fuori la porta, la Chieſa di *S. Vincenzo* nel luogo detto *Vota*, con tutte le ſue robe, la Chieſa di *S. Luca*, e le pezze, vigne, ed altre poſſeſſioni, ch' erano ſtate della Città di *Monteſantangiolo*, con tutt' i beni ſpettanti al Moniſtero tanto ſotto eſſa Città, quanto ne' ſuoi confini, la Chieſa di *S. Giorgio* a piè del Monte, colle ſaline e mari nelle parti di *Siponto*, la Chieſa di *S. Martino di Porcarezza* colle ſue pertinenze, la Chieſa di *S. Maria di MATINATA* con tutte le robe, che alla medeſima ſpettavano, e tutte le poſſeſſioni, che nella ſteſſa MATINATA il Moniſtero avea, il fondo chiamato MATINATELLA, la Chieſa ivi coſtrutta, le pezze di terra, e le curti, che poſſedea nel luogo detto AVANTO (*a*).

§. XVIII. Per le militari vicende del Regno era l'*Onor di Monteſantangiolo* ricaduto al *Sovrano*, dal quale per la ſua grande importanza geloſa-

B 5 men-

(a) Vi è la Bolla nella *Raccolta de' Diplomi*, *n. X.*

mente si custodiva. Abbiam memoria, che il Re *Guglielmo II.* passato a nozze con *Giovanna d'Inghilterra* in costituendo a lei il dotario, l'assegnò tra l'altro la Contèa di *Onor di Montesantangiolo*, e nel Diploma rapportato dal *Lunig* è considerevole la diversità che usò quel Principe negli assegnamenti che fece : impercciocchè libera trasferì la Contèa medesima , e tutto il resto de' feudi , che parimenti eransi prima detenuti dal ribelle *Gualtieri Signor dell' Onore di Montesantangiolo*, fu soggettato al ligame del servizio feudale (*a*) . Così di tratto in tratto passò l'*Onore* medesimo ad Individui della famiglia Regale, da' quali non esercitavas' in quella Città , che la omnimoda giuridizione, in cui andava compresa eziandio la Bagliva. Può sospettarsi pertanto, che abusando gli Uficiali di cotesta lor Regalìa abbian' osato invadere le robe del Monistero suddetto , e della Chiesa , turbando i loro possessi negli erbaggi, pascoli, ghiande , collette , ed altre esigenze; conciosiacchè vediamo nel 1269. il Re *Carlo I. di Angiò* spedir privilegio , con cui vieta rigorosamente agli Ufiziali medesimi qualunque abuso di facoltà , ed ordina non molestarsi il Monistero , e gli uomini suoi nelli possessi, in cui trovavasi (*b*); e lo stesso diviero, ed ordi-

(a) *Lunig. Cod. Ital. Diplomat. pag.* 858., *Capecelatr. Lib. III.*

(b) Esiste il Diploma in detta *Raccolta*, *num.XI.*

ordine rinnovò *Carlo II.* nel 1305. (*a*); il quale nell' anno seguente avendo avuta lagnanza, che i Forestarj eccedevano i limiti della Difesa di *Umbra*, e turbavano ne' loro liberi usi i Cittadini di *Montesantangelo* nel resto del territorio, prescrisse loro ch' esattamente guardassero i confini di detta Difesa, senza pigliar ingerenza nel resto (*b*). Dal che chiaramente si scorge, che all' *Onore di Montesantangiolo* piucchè la giuridizione ne' varj suoi membri non competea; sapendosi dalla erudizion di que' tempi, che i Forestarj non erano altro, che Ufiziali deputati alla custodia delle Selve riserbate a' diporti del Principe, o altro Signore del luogo (*c*).

§. XIX. Tanto è ciò vero, che trovandosi nel tempo stesso *Signor dell' Onore di Montesantangiolo*. *Berlingiero di Angiò* figlio del Re *Carlo II.*, formò un Inventario di ciò che a lui spettava in quel tenimento, ed oltre di quella Città, di cui ne avea l' *Onore*, non potette notare altri beni, che la *Bagliva* con taluni membri di essa, che consisteano in esazioni giuridizionali, siccome più distintamente dinoterò a suo luogo. Nè que' che vennero appresso di altro giammai disposero, non ostante, che le continue guerre, che affiissero il Regno, e precisamente la *Puglia* in

 tutto

(a) Veggas' il Diploma, ivi *num. XII.*
(b) Leggas' il Diploma ivi, *num. XIII.*
(c) *Du-Cange verb.* Forestarii.

tutto il tempo degli *Angioini*, ed *Aragonesi*, avrebber potuto dar luogo alle usurpazioni, ordinarie figlie della prepotenza, maggiormente esercibile in occasioni di guerra. La Chiesa *Sipotina* pertanto vi si mantenne ne' suoi annosissimi possessi, e ne riacquistò degli altri nel 1458., quando destituto di regolar Disciplina il Monistero della *SS. Trinità di Montesacro*, fu dal Pontefice *Pio II.* unito alla Chiesa stessa con tutt' i beni, e diritti, che al medesimo appartenevano. Ma coteste ricchezze non giovarono, che ad accrescerle disgrazie, perchè avendo svegliata la cupidigia de' Potenti, non una volta sottoposte furono al sacco, ed alle invasioni. Sopratutto gran pregiudizio le recò la singolar facilità de' *Regnanti Aragonesi* in dispensar a' benaffetti quel che non sarebbesi appartenuto al Fisco; in qual genere di prodigalità così per naturale temperamento, come per le occorrenze della sua vacillante fortuna si contraddistinse il Re *Federico*, da cui nel 1497. fu al Gran *Capitano Consalvo de Cordova* conceduta la Città di *Montesantangiolo*; epoca tristissima delle continue oppressioni, a cui esposta rimase la *Chiesa Sipontina*; non perchè abbia *Federico* accordato distintamente più di ciò che a lui spettavasi, ma perchè staccando dalla Regal famiglia la *Signoria dell'Onore* di quella Città, aprì a' feudatarj privati la spaziosa strada delle usurpazioni, e degli abusi più perniciosi, come osserveremo fra poco.

CAPI-

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Del legittimo titolo della Chiesa Sipontina.

§. XX. IO non pretendo, che il titolo della Chiesa *Sipontina* sopra il tenimento di *Montesantangiolo* debba riputarsi così antico, com' è la di lei fondazione. Ancorchè non fusse improbabile, che al loro Duce innalzato alla Dignità Vescovile abbiano i *Sipontini* accordate rendite abbondanti per sostegno di se, e della sua nuova comunanza ecclesiastica; pur voglio, che non si riputi la Chiesa stessa una eccezion di quella regola, onde allora tutt' i Cristiani contenti della sola nutrizion giornaliera, ed abborrend' ogni dominio e proprietà, viveano colle obblazioni, e con que' religiosi donativi, che la pietà de' ricchi somministrava loro in copia di gran lunga maggiore di quel si faccia a dì nostri. Non mi si potrà niegar però, che io pretenda aver ella cominciato a far degli acquisti dopo il CCCXXI., quando l' Imperator *Costantino* abilitò le Chiese a ricevere, e i laici di qualsisia condizione a donare (*a*). Si aprirono d' allora in poi ubertose mi-

(a) *L.* 1. *C. de Sacros. Eccles.*

miniere per gli ecclesiastici; avendo essi ottimamente saputo interessar la Religione per gli fondi necessarj al mantenimento del culto, e per lo rimpiazzo di quelle obblazioni, che per la raffreddata carità eran cominciate a mancare. Era invalsa una giovevole consuetudine, che facoltosi Laici stanchi delle inquietudini del secolo, gli davano risolutamente un calcio, ed ascriveansi al Clero, a cui trasferivano tutto il lor patrimonio. Quindi provvenivano quelle dolci violenze, che a tali personaggi suoleansi fare per sospingerli al Sacerdozio, o al Vescovato; poicchè fondata sicurezza v'era, che frutti considerevoli ridondar poteano all'erario ecclesiastico. *Piniano* dalla plebe d' *Ippona* sarebbe stato per cotesta speranza di sue ricchezze spinto al presbiterato, se non vi si fosse per virtù di sua moderazione interposto *S. Agostino*, il qual' ebbe a durar fatica per diluir la taccia della cupidigia, che gli si era perciò voluta imputare (*a*). Veggo a tale uopo (e forse mal non mi appongo) promossi al Vescovato di *Siponto* persone di rango luminoso, tralle quali vi fu nel CCCCLVI. *Felice I.* figlio del Duce di quella Città, e *Lorenzo Majoriano* nel CCCCLXXXVIII. fratel Cugino dell'Imperator d'Oriente; la promozione de' quali abbiam veduto nel precedente Capitolo quanto,

---

(a) *S. Augustin. Epist. CXXV. ad Alipium. Murator. Anecdot. Lib. I.*

to, e qual profitto di beni temporali abbia recato a quella Chiesa. Ella fece almeno acquisto legittimo delle pingui loro eredità; poicchè sin dall'anno CCCCXXXIV. avean *Teodosio* il giovine, e *Valentiniano III.* pubblicata legge ordinante, che i beni degli Ecclesiastici *Sacrosanctæ Ecclesiæ, cui fuerant destinati, omnifariam socientur* (a).

§. XXI. E' innoltre degno di riflessione il gran numero di Martiri, ch'ebbe la Chiesa *Sipontina* in tutt'i tempi delle pagane persecuzioni (b): dacchè non dovett' esserle infruttuosa di beni temporali la perdita di tanti soggetti non indifferent' in ricchezza. Avea *Costantino*, a testimonianza di *Eusebio* (c) promulgata una legge ordinante, che fossero restituite alle Chiese tutt'i beni de' Martiri, che trapassati erano senza eredi. Quindi provvenne l'acquisto di tante possessioni, Case, Vigne, ed altri fondi, che nelle Bolle Pontificie, e ne' Diplomi de' Principi leggiam confirmati a' Vescovi di *Siponto*, e siti nelle pertinenze di *Montesantagiolo*. Che se tali beni fino al CCCCXCIV. formavan per lei particolari possessi, venne in quell'anno stesso il suo dominio sopra la generalità del territorio per la donazione del-

(a) *Cod. Theodos. Lib. V. Tit. III.*

(b) *Sarnelli Cronolog.* de' Vescovi Sipontini *pag.* 22. *& seq.*

(c) *Euseb. in Vit. Constantini Lib. II. Cap. XX.*, *XXXVII. & XXXIX.*

lo intero *Gargano* fattale dal *Duce*, a riguardo della miracolosa apparizione di *S. Michele*. Abbiam veduto nel Capitolo precedente il Vescovo *S. Lorenzo* farla in quel Monte d'assoluto padrone, avvalendosi di tutto il terreno per quegli usi, che più corrispondeano ad ingrandir la divozione. Specialmente mostra la innegabilità del dominio, che Egli ne avea già conseguito, l'essersi vicino alla sacra spelonca principiato per opera sua l'edificio di quelle abitazioni, che moltiplicate col tempo formarono la cospicua Città di *Montesantangiolo*, di cui *jure territorii* alla Chiesa restò anche il governo politico. Ed era ciò frequente in que' tempi: poicchè rendendosi rinnomato qualche Monistero, o Santuario, la gente, che mossa dalla divozione vi concorrea, non solo applicavasi a toglier la orridezza de' luoghi, tagliando gli alberi, e roncando la terra, ma eziandio quivi stabiliva la sua dimora, donde sorgeano considerabili villaggi, e buone Terre. Parecchi esempj di somiglievoli edifizj avvenuti nella *Toscana*, e in *Lombardìa* recò l'eruditissimo *Muratori* (a); e molti ancor ne abbiamo nel Regno nostro di Terre, e Castella edificate in poca lontananza da' Sacri Luoghi, i quali ne ritennero, e tuttavia ne ritengon la padronanza, come un' accessione del suolo, che vi contribuirono, com' è *Montecasino* per

(a) *Murator. Dissertaz. L. XV.*

per *Sangermano* , la *Certosa di S. Stefano* per *Serra* . Di cotesto general dominio della Chiesa *Sipontina* in *Montesantangiolo* a noi non mancherebbero antichi ed irrefragabili documenti, se il furore de' Barbari non avesse in varj tempi e co' saccheggi , e cogli incendj , e colle depredazioni involata ogni cosa . Ma sopratutto alla Chiesa stessa recaron danno i Francesi del Re *Giacomo* Marito di *Giovanna II.*, i quali nel 1419. avendo saccheggiata *Manfredonia* , infransero gli Archivj della Cancellaria, e in parte bruciarono , in parte dispersero le scritture ; mottivo per cui sensibile la *Regina* di questa gran perdita, credette ripararla colla spedizione di un Privilegio , onde confirmò alla Chiesa quanto possedea, e comandò, che quello bastasse in rimpiazzo di tutt' i titoli, e documenti, che si eran perduti. *Placet dictas litteras Prædecessorum, propter fluctuationes, quæ intus dictam Civitatem occurrerunt, confirmare, quas amiserunt*. Ed ha questa Carta la data *in Castro Novo Neapoli* an.1420. *Martii* 15. *Indict. XIII.* (*a*) . Dimanierachè ove non possa dubitarsi, che abbia la Chiesa con carattere di padrona trattato ne' vecchi tempi il territorio di *Montesantangiolo*, è a lei sufficiente la menzionata Carta di *Giovanna* per qualunque legittimo titolo , che le si potesse richiedere in giudizio plenario.

B 9 §. XXII.

(a) *Sarnelli Cronolog. pag.* 290.

§. XXII. Io non pretendo perciò, che mi si accordi aver la *Chiesa Sipontina* ottenuta ne' Secoli V. e VI. una temporal Sgnoria in *Montesantangiolo* fornita di quella giuridizione, che veggiamo esercitare a dì nostri. Non è a me ignoto, che fino al Secolo VIII. tal vantaggio non ebbero le Chiese; e per verità l' ottennero dalla liberalità de' *Re* d' *Italia*, e de' Principi *Longobardi*. Ma non mi si potrà negar giammai, che pur ne' primi Secoli della pace Cristiana abbiano esse insiem co' territorj acquistata quella potestà, che richiedea la moderazione de' costumi e delle operazioni degli uomini, che abitavano ne' territorj medesimi, e la facoltà di dirimere con arbitrio prudente le picciole controversie, che tra esso loro nasceano. Questa fu chiamata *bassa*, o *infima* giuridizione, di opposto all'alta, ch' esercitavasi privativamente da coloro, i quali aveano il Sommo Impero (*a*), e cominciò a sentirsi anche in *Italia* fin da che le Nazioni del *Nord* vi s' introdussero, e stabilirono la sede. Or siffatta giuridizione riconobbe ottimamente locata in man della Chiesa *Sipontina* l' Imperator *Ludovico II.*; giacchè nel Diploma, che spedì a di lei favore, concedette il Castel di *Montesantangiolo cum omnibus gastaldianis ibi commorantibus, ut a modo & deinceps omnes perpetuis temporibus, salva sua libertate, sint sub defensione ipsius Ecclesiæ, quatenus*

(a) *Schilterus Exercit. VI. §. VII, Thomas. addit. ad Huberi Prælect. in Pandectas. pag. 64.*

tenus a nullo unquam Gastaldio molestentur. E' qui da notarsi, che a nome del *Principe* non presedev' allora in *Montesantangiolo*, che il *Gastaldo*, il qual'era un Ufiziale, a cui stava commessa la esazione, e il governo de' diritti fiscali (*a*), cheche abbia sognato il *Vossio* (*b*) caratterizzandolo per maggiordomo della Casa regale. Dunque la giuridizione politica si esercitavà dal Vescovo, a cui stava commessa la difesa, o sia regolar condotta di quegli abitanti. Ed è ciò tanto vero, che proibì al *Gastaldo* ed a qualsisia Giudice e Scabino in *præfato Sancto venerabili loco placitum ullo modo tenere*; cioè interdisse a qualunque Regio Ministro la facoltà di regger Corte, ed amministrar giustizia: tanto importando le voci *placitum tenere* secondo l' idioma di que' tempi (*c*). Per la qual cosa essendo stata tolta da mezzo la ingerenza de' Regi Ministri, rimasero gli abitanti sottoposti unicamente alla Chiesa, ed a' suoi Vescovi, siccome lo stesso Imperatore spiegò espressamente nell' anzidetto Diploma colle parole, *ita ut ipsis tantummodo, & nulli alteri sint subditi*. E dove precisamente consistea cotesta lor soggezione? *In pensiones, & census solvendos, & in omnibus Episcopo obediendum*. Cosicchè non può esservi mo-

B 10 nu-

(a) *Legum Langobard. Lib. VI. Leg. VI. & Leg. CCCLXXVIII; Regis Rotar. Peregrin. Dissert. VIII.*
(b) *Vossius de vitiis Sermon. Lib. II. Cap. VIII.*
(c) *Muratori Dissertat. X.*

numento più chiaro, e pregevole, che sostenga il titolo della Chiesa così per lo territorio, come per lo Castello di *Montesantangiolo*.

§. XXIII. Talun poco versato nella *Storia Politica* de'mezzi tempi riderà di tanta mia franchezza in riporre la legittimità del titolo della Chiesa nella Concession di *Ludovico* II., il quale come *Re* d'*Italia* padron diretto non era della *Puglia*, di cui ne aveano il dominio i Duchi di *Benevento*. E' vero, che le stupende conquiste di *Carlo M.*, e di *Pipino* suo figliuolo non giunsero a domare il *Ducato Beneventano*, che restò solo nella sua indipendenza: ma la stessa sorte non ebbe a' giorni di *Ludovico* II.. Le discordie de' Principi *Radalchisio*, e *Siconolfo*, e le rovinose scorrerìe de' *Saraceni* avean talmente debilitate le forze di quel floridissimo ed ampio Stato, che per dargli un sistema di quiete durevole si fu nella nicessità di ricorrere alla protezione, ed agli ajuti di *Ludovico*. Egli vi occorse: debellò i *Saraceni* confinandol' in Bari: accordò i due Principi diffidenti, dividendo tra esso loro il dominio, giacchè situò *Radelchisio* Duca in *Benevento*, e *Siconolfo* Principe in *Salerno*; e da tributarj, che prima erano al *Re* d'*Italia*, li ridusse alla svantaggiosa condizione di feudatarj [a]. Quindi passò a *Ludovico* il Supremo, e diretto dominio del *Ducato Beneventano*, e in consegueza

[a] *Leo Ostiens. Lib. I. Cap. XXIX. Chron. Cavens. an.* 850.

za di *Siponto*, e del *Gargano* che gli erano uniti; e con siffatta prerogativa legittimamente potea e concedere e confirmare territorj, e giuridizioni, senzache i *Duchi* di *Benevento* avessero potuto riputar offeso il lor dipendente, ed inferior dominio. E tanto meno poteano riputarlo in rapporto alla *Chiesa Sipontina*; poicchè trovavasi questa nel possesso del Monte assai prima che i *Longobardi* avessero posto il piede nelle nostre contrade, e stabilito il loro governo. Ma ogni dubbio sopra la legittimità del titolo anzidetto svanisce, quando si vede, che gli stessi *Principi* di *Benevento* ratificarono, e confirmarono con particolar loro Diploma la concession di *Ludovico* II., meglio, e più ampiamente spiegando i diritti della Chiesa. Cosicchè sopravvenendo alla Concessione dalla posterior confirma quella validità ed efficacia, che forsi potrebbe per delicatezza di pensare desiderarsi; è perfetto interamente il titolo della Chiesa, e trasfusivo di quella ragione, che forma il più vero ed incontrastabil dominio. Dominio a dir vero costantemente riconosciuto da' Principi Successori, dichiarato, e confirmato co' loro Diplomi, ed approvato da' Sommi *Pontefici* con tante Bolle, che per maggioranza di fermezza, e legalità da tempo in tempo spedironsi.

§. XXIV. Nè lice oppinare, che lo stabilimento della *Contea* di *Siponto*, e la *Signorìa* dell' *onore di Montesantangiolo* abbiano in menoma parte indebolita la efficacia di quel titolo. Abbiam già ve-

veduto nell'antecedente Capitolo, che i *Conti*, e i *Signori dell'Onore* avendo religiosamente guardat' i confini della lor Dignità, niun pregiudizio inferirono a' possessi, e diritti della *Chiesa Sipontina*, la quale invece di perdere, acquistò colla influenza delle medesime dignità un lustro maggiore. Antichissimo è il titolo di *Conte*; ma non prima de' *Goti* si determinarono le positive incombenze di chi l' ottenea. A costui permetteasi l'esercizio dell' alta giuridizione, che amministravano coll'assistenza de' Giudici ne' *Malli*, o *Placiti*, che teneano (*a*), e la Soprintendenza militare tanto in pace, che in guerra. Essi non aveano feudi; ma governavano *ad vitam* la Città loro affidata: nè a riserba della terza parte de' provventi fiscali, e del frutto di qualche podere appartenente alla Camera del *Principe*, poteano stendere in altro le loro mani (*b*). In questa ingerenza vi si mantennero in tutti i tempi, che precedettero allo stabilimento della Napoletana Monarchìa; nè perchè tanto illustri e potenti a noi si descrivono i *Normanni*, è da supporsi, che assunto essi il titolo di *Conti*, sien divenuti universali, e indipendenti Signori de' luoghi loro assegnati. *Guglielmo Pugliese*, che senza

(a) *Cassiodor. Variar. Lib. VII.*, *Paullus Diacon. Lib. III. Cap. IX.*

(b) *Leg. Longob. CXXVII.*, *Ottho-Frisingens. Lib. I. Cap. XXXI. de Gest. Frider.*, *Murator. Dissert. VIII.*

za le iperboli poetiche regiſtrò le loro geſta, e i coſtumi, ci laſciò ſcritto, *Comitatus nomen honoris, quo donantur, erat* (a). E l'*Oſtienſe* avendo chiamato *Drogone Nortmannorum Comes*, indi ſoggiunſe ſpiegando il politico ſignificato della parola *Comes*: *Comitis videlicet dignitatem, & nomen NON AD LOCI, ſed ad Virorum, quod referat, Præfecturam* (b): ed avvertiſce, che ſe nelle Carte Normanne talun ſi legga chiamato *alicujus Civitatis Comes ſimul & Dominus, bujus verbi vis non dominii, ſed comitivæ tantum denotabat prærogativam*. Sopra delle quali, ed altre non men rimarchevoli autorità avendone il celebre *Camillo Pellegrino* compilata una Diſſertazione [c], traſmiſe a noi come canone inconcuſſo della erudizione de' mezzi tempi, che i *Conti* non erano altramenti padroni, ma ſemplici amminiſtratori della giuridizione, e della milizia nella riſpettive Città, che ottenevano.

§. XXV. Nè maggior autorità provvenne a' *Conti* di *Siponto* e *Monteſantangiolo* dal titolo di *Signor dell'Onore*, di cui ſtimò decorars'il primo *Roberto Guiſcardo*. Sognò vanamente il Tavolario *Schioppa* ſopra taluni male inteſi ſpezzoni di carte *ſpettanti* al Regno di *Francia*, e rapportati dal *Du-Cange* nel ſuo *Gloſſario*, che *Honor* ne' tempi di mezzo avendo ſignificato *feudo*, tanto

[a] *Guillelm. Appulus Lib. I.*
(b) *Oſtienſ. Lib. II. Cap. LXXII.*
[c] *Peregrin. Diſſert. VIII.*

Digitized by Google

to ſia ſtato il *Dominus Honoris* , quanto il *Padrone del feudo*..Vi vuol altro, che arte di poligoni e trapezj , per diſciogliere i nodi della erudizion de' mezzi tempi. La *Signorìa dell' Onore* fu preſſo di noi un ſemplice titolo onorifico, per lo quale aſſumeaſi la protezione , e politica difeſa del luogo . Ne convinca il *Tavolario* la Bolla d' Inveſtitura ſpedita dall' Antipapa *Anacleto* a *Ruggieri I. : Donamus etiam, & auctorizamus Tibi, & tuis heredibus. Principatum Capuanum cum omnibus tenimentis ſuis : Honorem quoque Neapolis ejuſque pertinentiarum* . Còteſto *Onor* di *Napoli* portò a *Ruggieri* il dominio della Città e delle ſue pertinenze? Mai nò. Quando fu ſpedita la Bolla nel 1130. governava *Napoli* con indipendenza *Sergio VI.*, il quale ſiccome era in alleanza con *Ruggieri* , e non avea odj coll' Antipapa ; così meritò , che s' inveſtiſſe quel Principe dell' *Onore* , o ſia della protezione del di lui Stato (*a*), del quale, per teſtimonianza del Cronaco *Caſſineſe* (*b*) ne avea Egli avuta dallo ſteſſo *Anacleto* ſpecifica confirma (*c*) , e vi ſi mantenne ſino a che terminò di vivere nel 1139. combattendo in compagnìa dello ſteſſo *Ruggieri* contro a *Rainulfo* Conte di *Aliſe*. Nè dopo la coſtui morte in forza di quell' *Onore*

(a) *Dupinus Defenſ. Monarch. Sicil.*, *Giannone Lib. XI. Cap. I.*

(b) *Chron. Caſinenſ. an.* 1130.

(c) *Giannone Stor. Civil. Lib. XI. Cap. I.*

re s'impadronì Egli di *Napoli* ; ma a petizion de' Napoletani vi destinò Doge uno de' suoi figli, dal quale fu la Ducèa indipendentemente governata (*a*) . Donò anche per dotario alla moglie il RE *Guglielmo II.* l' *Onor* di *Montesantangiolo*, di *S. Marco in Lamis* , e di *S. Maria di Pulsano*; ma perventura disonorò quell' *Onore* la pietà della Regina investendosi de' beni , e diritti della Chiesa *Sipontina* , e di que' due celebri Monisterj ? Pensate . Ella ne assunse la protezione, e pregiavasi di quel titolo onorifico , che allor credeasi privativamente convenire a' personaggi della famiglia Regale.

§. XXVI. L' amministrazion dunque della giustizia, la protezione che impresero del *Gargano* i Principi Normanni niente pregiudicò la Chiesa *Sipontina* in que' diritti, e possessi, che a lei eran pervenuti dalla Concession di *Ludovico* , e dalle Confirme dell' Imperator *Ottone* , e de' Principi di *Benevento* . Un titolo provveniente dalla imperiale autorità , e sostenuto dalla Religione, che sommamente era da que' prodi Capitani e riputata e venerata , non potea venir meno per semplici onorificenze da loro assunte : e di fatti si mantenne fermissimo ne' suoi effetti in tutt' i secoli appresso ; non essendosi la Chiesa veduta disturbare prima del malavventuroso ingresso de' *Grimaldi* in *Montesantangiolo* . Anzi a lei ritorna-

(a) *Jorio Cronolog. de' Dogi di Napoli pag.* 418.

narono in quel frattempo tutt'i beni, che da' suoi Vescovi eransi staccati dalla *Mensa* per un fondo di rendite di varj Monasterj eretti nel *Gargano* (a); siccome nel 1458. alla medesima fu dal Pontefice *Pio II.* unito il Monistero della *Santissima Trinità* di *Montesacro*, per cui le pervennero i rispettabili territorj di *Mattinata*, *Mattinatella*, ed *Avanto*, che or le si controvertono dalla *Illustre Principessa*. E nel 1474. le fu parimente annesso da Papa *Sisto IV.* il Monistero Benedettino di *S. Arcangiolo* del *Monte Gargano*, ricco eziandio di vastissimi poderi, che ora sono nel patrimonio della *Mensa* stessa; e pur le si vogliono involare a forza di congetture e sofismi. Nè io saprei indovinare qual più chiara dimostrazione della origine del possesso potrebbe farsi, qualor si giudicassero inefficaci i Diplomi, e le Bolle non solamente anteriori a qualunque pretension contraria, ma eziandio nè tacitamente, nè espressamente rivocate, o ristrette da qualche carta posteriore, che si volesse, o potesse produrre. Chi mai ebbe i Principi per inabilitati a concedere? Chi riputò i Pontefici, specialmente prima della Costituzion riformatrice di *Lione X.* impotenti a trasferire ad una i beni di un'altra Chiesa? Chi non sa la religiosa propensione di arricchire i Luoghi Sacri, che aveasi per contrassegno più luminoso di

(a) *Lubin. Notit. Abbatiar. Ital. pag. 236.*

di un Principe Cattolico? Chi finalmente avrebbe la temerità di pensare, che sotto gli occhi de' *Conti* dell' *Onore* di *Montesantangiolo* sienosi avvanzati i Vescovi ad usurpare un palmo di terreno, e pacificamente possederlo per secoli? Erano sogni de' Diplomatici pirronisti quelli, onde ne' principj della corrente età si volea far supporre, che gli Ecclesiastici abbiano a man franca usurpate le robe de' Laici o con pretesti di superstiziose divozioni, o con supposizioni di false carte. Gli Uomini sono stati sempre gli stessi; e se in oggi vediamo, che ciascun gelosamente conserva, guarda, e difende il suo, non dobbiamo esser tanto fanciulli a credere, che tempi vi furono, in cui cessarono di esser Uomini, e torpidamente lasciaronsi spogliare con armi non producenti terrore, ma che alla peggio se sorprendeano l'intelletto, non arrivavano a vincer la volontà. Vediam noi per altro la *Mensa* portare i titoli del suo possesso avanti a Personaggi ragguardevoli e potenti del Secolo XIV., in cui la caligine de' Secoli barbari erasi oramai dissipata, ed agevolmente sapea distinguersi la verità dalla frode.

§. XXVII. Ciò posto, qualor anche alla *Mensa* mancassero gli addotti titoli nascenti da' Diplomi, e dalle Bolle, potrebb' Ella sostenersi col titolo miglior del Mondo, ch'è l'annoso, ed immemorabil possesso. Quando Ella era padrona del territorio di *Montesantangiolo* non eransi nelle nostre Contrade conosciuti ancora i feudi; e quan-

e quando vi s' introduſſero , non oſtante la novella polizia , continuò ad eſſer padrona in faccia agli ſteſſi feudatarj di quella Città. Se altro Ella non aveſſe per chiuder la bocca a chiunque , le baſterebbe certamente il Decreto del Reg. *Salernitano* interpoſto dopo matura diſamina nel 1580. in contradizione del Baron *Grimaldi*, con cui ſi ordinò a dì lei favore la manutenzione nel territorio detto volgarmente *Montagna* , o ſia Difeſa di *Monteſacro* (*a*) . Ebbe fondamento queſto Decreto nel poſſeſſo incontraſtabile , nel quale fin d' allora ſi trovava la *Menſa ;* e malgrado qualunque umano riguardo era il Giudice nella indiſpenſabile niceſſità di ſiffattamente diſporre ; poicchè avea il Re *Carlo II.* di *Angiò* provveduto con Legge eſpreſſa, *quod Officiales* , *&* *Commiſſarii Curiæ poſſeſſiones* , *&* *res* , *quæ ab Eccleſiis poſſidentur* , *non auferant* , *nec in eis eaſdem Eccleſias contra juſtitiam perturbare præſumant* (*b*) . Era infatti uniforme tanto alla Naturale , che Civile giuſtizia non inquetarſi ne' loro poſſeſſi le Chieſe ; poicchè il poſſeſſore , a cui moſtrar non ſi può un precedente contrario poſſeſſo, ha nella ſua legittima detenzione il titolo più vigoroſo, e valido, che poſſa mai eſibirſi.

§.XXVIII.

(a) *Fol.* 48. *&* 49. *Relationis Tabularii Schioppa*.
(b) *Cap. Item Statuimus*. *Tit*. *Quod poſſeſſ. Eccleſ. non auferantur*, *vel turbentur*.

§. XXVIII. Tanto prescrissero le Leggi, e tanto ancor mai sempre osservarono i Magistrati: anzi qualor trovarono talun godere di un annoso possesso, da lui non richiesero il come, il perchè vi si trovi. Dovette loro esser nota, e notissima è al S. C. la Legge dell'Imperator Costantino rinnovata da *Valentiniano*, e *Valente*, che lecito non sia *ab iis possessoribus initium requiri, qui sibi potius quam alteri possederunt* (a). Può all'incontro darsi, come nel caso nostro, che costi il cominciamento del possesso, e che dopo del medesimo ne sien trascorsi de' Secoli senza niun cangiamento od alterazione. Che hassi a giudicare in tal caso? Ne da la risposta il Cardinal *de Luca* (b), ed è, che l'immemorabil possesso, *etiamsi posterior sit privilegio, concurrere potest cum privilegio ad plures effectus, præcipue ad illius confirmationem; nam si illud infingi possit, remanet præscriptio sive ad interpretationem, vel ampliationem*. Ha la Chiesa un titolo rispettabile, ed a cui non puossi opporre difetto di sorte alcuna; non essendovi ragionevoli eccezioni o di legittimità, o di veracità contro agli esposti Diplomi e Bolle: ma se alcun delicato alla moda volesse su' medesimi andar sofisticando, il faccia pure a suo modo, poicchè niun rincrescimento ne sentirà chi difende la Chiesa stessa

(a) *L. II. C. de Præscript. XXX. vel XL. annor.*
(b) *De Luca de Regalib. Disc. XLVII. n.* 8. 9. *&* 10.

Digitized by Google

ſteſſa validamente appoggiata al poſſeſſo di VIII. Secoli almeno dopo delle Bolle e de' Diplomi. Reſtano e gli uni, e le altre ſopra modo garantiti da ogni calunnia, che ſparger potrebbe la malignità de' contenzioſi ; concioſiacchè la perpetua e coſtante oſſervanza di sì lunghiſſimo tempo eſſendo un teſtimonio irrefragabile dell' approvativo ſilenzio di coloro, che avrebber potuto con miglior ragione riſentirſine, forma in ſavor della *Menſa* quell' irrimovibil titolo , che naſce dall' acquieſcenza di chi ſeppe , e volle liberamente non contraddire : il che fa ſupporre certo, valido, e legittimo il principio. Io non reco a' dotti Senatori le Leggi , che in gran numero vi ſono nelle *Pandette* , e nel *Codice* fautrici degli antichi poſſeſſi in rapporto di legittimità di acquiſto . Sono pur troppo notiſſime, e tuttogiorno Eſſi a norma di quelle pubblicano ſenſatiſſime giudicature . Nel giudizio plenario, in cui ſiamo , baſta rammentare , che ſarebbe ſtato ſufficientiſſimo alla *Menſa* il poſſeſſo immemorabile de' beni controvertiti ; ma per abbondanza di ragione ſi è da eſſolei prodotto in compagnìa del poſſeſſo ancora il titolo provveniente da que' riſpettabili monumenti, che mancano all' *Illuſtre Principeſſa* . E vediamolo .

CA-

CAPITOLO III.

Della nullità ed inefficacia del titolo dell' Illustre Principe.

§. XXIX. IN tutte le controversie, che si agitarono tra l' Illustre *Casa Grimaldi*, e la *Mensa*, ed Università di *Montesantangiolo*, le quali non furon poche, nè indifferenti, guardaronsi bene i di lei Ministri di produrre in giudizio il titolo di quelle ragioni, che pretendeano far valere. Comprendeano essi qual detrimento sarebbe ridondato dalla minuta disamina di una Carta, che se nulla contiene di particolare, porta non però in fronte le marche più indubitate della sua invalidità. Venne fuora nel presente giudizio; e si vide altro non essere, che vizioso istromento di compera stipulato nel dì 27. Febbrajo 1552. per Notar *Marcantonio Schioppa di Napoli tra Ferdinando Consalvo de Cordova*, e *Girolamo Grimaldi*, a cui si trasferì per 30 mila ducati il feudo di *Montesantangiolo* (a). Ma poicchè non rilevavasi dal tenor di esso neppur confusamennte un sol diritto per riguardo a' beni, ch' erano in contrasto, si credette supplire a siffat-

(a) *Fol.* 51. *Vol. Script. Mens. Sipont.*

a siffatta mancanza con un *Inventario* fatto nel 1304. da *Raimondo Berlingiero di Angiò* allora *Signor dell' Onore di Montesantangiolo*, e col Diploma di investitura, spedito nel 1497. dal Re *Federico d' Aragona* in favor del Gran Capitano *Consalvo de Cordova* (a). Or ad esattamente conoscere quali possano essere le giuste speranze, che dee la *Illustre Principessa* da queste tre sue principalissime Carte concepire, uomo è sulle prime veder che merito abbiano, ed indi che mai contengano. Seguiamo perciò l'ordine degli anni.

§. XXX. L' *Inventario di Berlingiero* formato nel 1304. si riduce ad una semplice Platea per pubblico atto composta ad istruzione del di lui Vicario negli Stati di *Puglia*, acciocchè si fosse potuto ben regolare nel governo de' beni, e giustificar la propria condotta nella dazione del conto. E' dunque una Carta, la quale molto opererebbe tra il Padrone, e il Ministro; ma che nulla potrebbe significare contro ad altri, semmai si trovassero registrat' in essa fondi e diritti con pregiudizio del terzo: *Paride del Pozzo*, che scrisse un dotto Trattato della maniera di far gl' Inventarj, fu di avviso, che allora da essi può sperarsine giovamento, quando si formano colla intelligenza di tutti gl' interessati, acciocchè il loro consenso, l'annuenza, il silenzio giustifichi le assertive, che vi si fanno. Ma laddove cotesta essen-

(a) *Fol.* 202. *Procef. Magn.*

ſenziale formalità ſi traſcura, divengono carte di tanto limitata efficacia, quanto ne provviene dall' intervento di coloro, che incaricati furono a ſtipularla. Potea il Vicario di *Berlingiero* far in quello *Inventario* notar ciò che gli veniva in talento; perchè nè la *Menſa*, nè la Univerſità intereſſate eſſendo ſtate inteſe, niun pregiudizio avrebber dovuto ſentirne. Così producendoſi in oggi quella deſcrizione, non ſervirà, che a far ſapere ciò che ſcriver vi fece il *Vicario*, non già quel ch' effettivamente poſſedea *Berlingiero*. Ma io voglio abbondare in condiſcendenza; e quantunque gl' Inventarj, a ſentimento di tutt'i *Dottori*, non ſieno documenti di petitorio, ma giovevoli ſoltanto nelle ſommarie ricerche del poſſeſſo; pur l'ammetto come irrefragabile monumento, e ſenza diſcapito del vero ammetto, che tanto poſſedeaſi da *Berlingiero*, quanto in quello vi ſi trova deſcritto. Non perciò ſi ricaverà quel che preſume la Illuſtre *Principeſſa*, e in ſuo vantaggio oppinar volle il compiacentiſſimo Tavolario *Schioppa*, facendo ora eſtenſiva, ora reſtrittiva interpetrazion delle parole.

§. XXXI. Vi fu in prima deſcritta *Terram Montis Sancti Angeli cum hominibus & vaxallis*. Già non ſi niega, che *Berlingiero* come *Signor* dell' *Onore* di *Monteſantangiolo* avea l' utile dominio della Comunanza Civile di *Monteſantangiolo*; poicchè gli abitanti riconoſceano in lui il feudatario in quanto alla giuridizione, e corpi giuridizionali. Potrebbe rifletterſi bensì, che non diſtin-

ſtinguendoſi niuna ſpecie di giuridizione, ſua era l'*alta*, e della *Menſa* la *baſſa* provveniente dal territorio, di cui ne avea il perfetto dominio. Si ſoggiunge: *Jura Bajulationis ejuſdem Terræ Montis, quæ conſiſtunt in membris ſubſcriptis.* Si numerano le membra della *Bagliva*; ma è da ſeriamente notarſi, che l'*Inventario* formavaſi così per li beni e diritti di *Monteſantangiolo*, come di *Manfredonia*, e di *S. Giovanni Rotondo*; e ſi chiamò *Bajulatio ejuſdem Terræ Montis*, perchè avendo *Berlingiero* la *Signoria dell' Onore* di *Monteſantangiolo*, la Bagliva di queſta dovea menzionarſi come del luogo titolare, la qual poi diramavaſi agli altri luoghi ſoggetti. Perciò in additandoſi partitamente le membra bajulari, ſi comincia particolarizzando da *S. Giovanni Rotondo*, e ſi menzionano il *banco* della giuſtizia, le pene da un auguſtale in giù, i diritti della Dogana, del fondaco, dell' erbaggio, terraggio, e fida della Selva e Foreſta di *S. Giovanni Rotondo*. Si ſcende poi a' juſſi bajulari in *Monteſantangiolo*, e ſi dice così: *herbagii Montis Sancti Angeli videlicet, decimæ ovium plateaticæ, matinatæ plateatici, ſeu fida lignorum hominum.* Tutti dunque gli erbaggi, che gli ſi appartenevano in *Monteſantangiolo*, conſiſteano nella decima delle pecore vendibili. Si paſſa finalmente a' diritti della Bagliva di *Siponto nuovo*, o ſia *Manfredonia*; e ſi nota, che tutt' i provventi della Bagliva de' ſuddetti tre luoghi affittavanſi ogni anno per once 300. *quandoque plus, quandoque minus ſecun-*

cundum temporum qualitatem. Dalla qual ſumma ben ſi ravviſa, che troppo ſtretta dovea eſſer allora la ingerenza de' baglivi; concioſiacchè ſe gli erbaggi dello intero territorio di tutti e tre i luoghi all' Erario di *Berlingiero* eran dovuti, la rendita dovea oltrepaſſare a riguardo della ſcarſa condizion di que' tempi almeno le once mille.

§. XXXII. Si deſcrivono appreſſo i terreni che poſſedea in *Monteſantangiolo*, e ſi reſtringono alla Foreſta di *Umbra*, a poche caſette date a pigione, ad alcuni alberi di ulivo cenſuati, a certi pezzetti di terreno, che ſi dicono avuti da particolari Cittadini in diverſi luoghi del territorio, ad un compenſorio di terre nelle vicinanze di *Carpino*; e vi ſi nomina *terram unam in pertinentiis Montis Sancti Angeli in Matinata, quæ dicitur di Capretta capacitatis frumenti tumulorum quatuor cum arboribus olivarum parum fructiferis*. Se queſti dunque eran tutti i poſſeſſi del Barone in *Monteſantangiolo* nel 1304.; è l' *Inventario* accennato un belliſſimo documento di non eſſerſi appartenuto all' Erario Baronale, come or ſi pretende, l'intero territorio di quella Città; e ſarà ſempre più vero, che la *Signoria* dell' *Onore* non pregiudicò, nè diminuì l' antico diritto e dominio della *Menſa* in tutta la Montagna del *Gargano*, e nelle ſue adjacenze. Di fatti nemmen per ombra pensò il Vicario di *Berlingiero* di nominar la Difeſa di *Monteſacro*, *Mattinata*, *Matinatello*, *Avanto*, e gli altri luoghi, ch' eran pervenuti alla *Menſa* in forza degli eſpoſti titoli,

Digitized by Google

li, e che or si vogliono appartenenze del feudo: cosicchè entrato il Vicario medesimo nell' amministrazione, non venne dalle sue ingerenze turbata la *Mensa* in quel che trovavasi a possedere con cause legittime. Se la natura di cotesta carta comportasse efficacia di produrre ragion di titolo, sarebb' ella piuttosto un chiarissimo titolo della *Mensa* stessa; giacchè spiegandovisi quali e quanti erano i diritti, e i beni spettanti al Barone, quelche vi era da quelli in fuora si apparteneva alla *Mensa*, che sola può dimostrar sorgive di dominio in esclusione di ogni altro. Nè val che si dica, esservi nell' *Inventario* stesso la descrizione e confinazione del territorio di *Montesantangiolo* come spettante al Barône; imperciocchè la confinazione medesima fa manifestamente conoscere, che non era quello assolutamente il territoritorio di *Montesantangiolo*, ma bensì quel tratto di terra, che vi è da *Vignanotizi* al *Piano* di *S. Onofrio*, e da quivi per lo lido del mare toccando le vigne, e gli orti di S. *Giovanni Rotondo* ritorna al primo confine; così meglio è, secondo la presente situazion de' confini, territorio di S. *Giovanni Rotondo*, che di *Montesantangiolo*; siccome a dir vero dimostrano i limiti certi e naturali di *Cacciano*, e *Castropagano*, i quali tolgon da mezzo qualunque confusione che volesse indursi per equivocare sull' uno, e l' altro territorio, e vantare un diritto, che mai non si ebbe in *Montesantangiolo*.

§. XXXIII. Non evvi memoria, che i *Signori* dell' *Ono-*

Digitized by Google

Onore di *Montesantangiolo* aveſſero in quel tenimento accreſciuti per nuovi titoli i loro poſſeſſi. Fornita dunque di que' medeſimi diritti paſsò la Città dopo il regno degli *Angioini* a' Principi *Aragoneſi*, da' quali fu ne' ſuoi poſſeſſi religioſamente riſpettata la *Menſa*. Quindi morto *Ferdinando II.*, ed aſceſo con giubilo univerſale al Trono *Federico di Aragona* nel 1497., ſpedì a favor del Gran Capitano *de Cordova* Privilegio d'Inveſtitura; in cui tra l'altro gli concedette *Civitatem S. Angeli de Montegargano & Terram S. Johannis Rotundi*. Per ampie non dimen che foſſero le formole, onde fu conceputo quel Diploma, non contiene però altro, che quel che ſpettava al Principe concedente in *Monteſantangiolo*: e comecchè ſtato foſſe *Federico* d'indole prodiga nel concedere pur quello, che a lui non ſi appartenea, difetto per altro connaturale a tutt'i *Re Aragoneſi*, pur non allargò la mano oltre il giuſto per meglio conciliarſi l'affezione del Gran Capitano. In fatti coſtui non ebbe in *Monteſantangiolo*, che la giuridizione, e la Bagliva, e a queſti due corpi reſtrinſe finchè viſſe le ſue ingerenze, e dopo la di lui morte non altro preteſero la figlia *Elvira*, e il Nipote *Ferdinando Conſalvo*; poichè ſi ſcorge e da relevj, e da' riſcontri delle loro rendite, che tranne i provventi giuridizionali, e bajulari, mai non riſcoſſero terraggi, o fide, o altri cenſi, che ſtati foſſero ſegni di utile dominio del territorio di

Mon-

Montesantangiolo (a). Nè si fondi pretension di dominio sulla formola indistinta e generale apposta nell' anzidetto Diploma *cum montibus*, *nemoribus*, *planis*, *aquis*, *molendinis*, *furnis*, *jardenis*, *angariis*, *perangariis*; poichè niente quelle voci operavano, qualor Monti, boschi piani, forni, molini non vi erano di vera spettanza del feudo, e vi si suoleano apporre da' Cancellieri in forza di stile, acciocchè vi fossero andati compresi, *quatenus ad feudum pertinerent*. Per togliere ogni ambiguità fece cotesta salutevole dichiarazione l' Imperator *Carlo* V., forse perchè a giorni suoi l' abbondanza di tali formole avea suscitate le pretensioni de' Baroni in disvantaggio delle Università, e de' Cittadini: *Declaramus*, *ut jura etiam volunt*, *& mandant*, *eas & ea tantum sub tali clausula & concessione comprehendi*, *quæ tempore dictorum privilegiorum & Concessionum aut justo titulo*, *aut legitima præscriptione erant in Civitatibus*, *Terris*, *Castris*, *& Casalibus* (b). Era non però invalsa la oppinione fiancheggiata per altro dalla smisurat' avidità de' Baroni, che i boschi, i Monti, e le selve doveano naturalmente riputarsi appartenza del feudo. Ma lo stesso savissimo Imperatore per reprimere tal' esorbitanza, prescrisse, *ut ipsi Barones*, *& alii utiles domini terris*, *& nemoribus*, *vel demanio moderate utantur*; *& quamvis usi primi* Ci-

(a) *Fol.* 880. *III. Vol.*
(b) *Pragm. XVI. de Baronib.*

Cives Civium privilegiis & bonis uti possint; debent taliter uti, ut suis commoditatibus satisfiant, & vassalli pascuis, nemoribus, & cultura non arceantur (a). Quindi non può esservi dubbio, che qualor nel privilegio d'investitura *sub verba signanter* non si concede il bosco, il monte, e il tale, e tal corpo, non può da Baroni per presunzion feudale trattarsi come proprio, ed escludere i veri padroni; o pregiudicare i Cittadini nel loro innegabile uso. Saranno del feudo in quanto a' rapporti giuridizionali; ma per riguardo alla ragion del dominio si apparterranno a coloro, che trovansi di averne fatto legittimo acquisto.

§. XXXIV. Esaminiam' ora l'istromento di compera fatta da *Girolamo Grimaldi*. Egli convenne con *Ferdinando de Cordova*, e dal Vicerè *D. Pietro di Toledo* impetrò l'Assenso sopra la traslazion dell'utile dominio, che dovea farsi. Stipulò indi l'istromento, e comperò la Terra di *Montesantangiolo* con quelle azioni, diritti e prerogative giuridizionali, onde possedeasi dal Venditore. Si è riscontrato l'istromento medesimo, e si trovò pieno di cassature, e postille non sottoscritte dalle parti contraenti; e per cui si ebbe mottivo di sospettare intorno alla sua genuinità. Gl' Interpetri delle leggi, che a tal riguardevole ufizio non s'innoltrarono senza buon capitale di critica, insegnarono, che somiglievoli postille discre- tano

(a) *Pragm. XII. Tit. eod.*

ditano in guisa gl' istromenti, che li riducono inefficaci per ogni pruova. Tra tanti io scelgo il dottissimo *Emmanuele Strichio*, il quale in siffatto proposito ragionava così: *Præcipuum autem falsitatis argumentum, quod tertio adnotamus loco, in eo consistit, si apostilla in loco instrumenti vel scripturæ substantiale posita est; atque in eo quidem Doctores, jurisque Interpretes omnes conveniunt; ita ut nihil præterea hic disquirendum superesse videatur* (a). Potrebbe cadere il dubbio sul vedersi qual sia il *luogo sostanziale* della scrittura: ma diffinirono i Dottori, che *luogo sostanziale* sia quello, in cui consiste la maggior forza, e l' assorbente del negozio (b); e così ce l' additò il medesimo *Strichio*, dicendo: *In eo tamen conveniunt potiores, locum instrumenti substantialem illum esse, quando additio aliqua circa ea contigit, de quibus quæritur, & in eo loco, in quo magna rei vis, aut negotii pondus consistit, aut qui solemnitates instrumenti respicit, aut magnum aliquod in se præjudicium continet*. Or le postille, e cassature non sono in un sol luogo dell' istromento dell' Illustre *Casa Grimaldi*, ma in ogni pagina di esso; di maniera che non sarebbe un giudizio temerario il credere, che stan-

do

(a) *Strikius Tom. VII. Disput. XIII. Cap. II. de vitiis & virtutibus apostillæ seu postscripti*.
(b) *Menochius de Arbitr. Judic. Quæst. L. Cap. CLXXXVII. n. 34*.

do in *Ispagna* il principal venditore, siasi potuto col di lui Proccuratore accomodar le assertive, e le convenzioni a proprio talento. Tra l'altro si osserva scritta in postilla la voglia del Comperatore di aver eziandio il titolo onorifico di Conte di *Montesantangiolo*; e questa è una massima sostanzialità, perchè riguarda il maggior peso, e le conseguenze più grandi dell' affar, che trattavasi.

§. XXXV. Coteste collusive cassature e postille potettero sicuramente farsi, perchè stimaron' opportuno i contraenti di ottener l' Assenso *super venditione facienda*; appunto per evitar l' ostacolo delle leggi del Regno in rapporto alla più convenevol maniera di contrarre. Ma un tale Assenso non bastav' a legittimare il contratto; essend' onninamente nicessario, che al *Sovrano* si spieghino tutte le circostanze e condizioni della vendita per poter considerare, se da essa derivi pregiudizio al Fisco, o nocumento a' privati. Passi non però questa pur essenziale formalità. L' Assenso fu spedito dal Vicerè, a cui era vietato di acconsentire a vendite di feudi titolati, per le quali era riserbato al *Principe* il supremo diritto della convalidazione (a). Oltrecchè non essendosi fatto costare al Vicerè, che *Ferdinando di Cordova* avea legittimi successori, doveasi nel dubbio rimetter la cognizione al *Prin-*

 cipe

(a) *Pragm. IV. de feudis.*

cipe ſteſſo, anche in vigor di Regia Prammatica (*a*). Di fatti non avea il *Gran Capitano* laſciati di ſe figli maſchi. La ſola *Elvira* ſua figlia ſuccedette ne' feudi, e diede al mondo il venditore *Conſalvo de Cordova*, il quale non ſi sa ſe nel 1552. avea legittimi ſucceſſori; ed è più probabile, che non ne aveſſe, poicchè la Caſa paſsò dopo ſua morte ad eſſer ſoſtenuta da Perſonaggio di cognome *Cordova* non come diſcendente da lui, ma qual rampollo di quell'antica ragguardevol famiglia, e perventura fuor del grado ſucceſſibile ſecondo le leggi del noſtro Regno, ch'erano allora in vigore. Difettoſo in tal maniera nella ſua legittimità il titolo dell' Illuſtre *Principeſſa*, io non iſcorgo ragione, per cui poſſa con buona ſperanza opporſi a' veri, legittimi, e genuini titoli della *Menſa*.

§. XXXVI. Molto meno potrebbe opporſi, ancorchè ſi ammetteſſe per valido; poicchè non trovaſi nella ſua validità quella efficacia, che ſarebbe niceſſaria per indurre una pretenſion legittima e ragionevole ſu' beni, de' quali ſi contende. Non vi ſi legge in eſſo ſignantemente venduto niun Corpo; non vi è *Monteſacro*, non vi è *Matinata*, non *Matinatella*, non *Spigno*, non *Terra di Lupo*, nè altra tal coſa, che in oggi ſi vorrebbe togliere da mano alla *Menſa*. Dalla generalità delle parole, onde fu venduto quanto ſi apparte-

(a) La ſteſſa Prammat. IV.

teneva al feudo; non si può, schiettamente parlando, ricavar quella particolarità espressa ed individuante, che bisogna per la costituzione di un titolo. Al più non sarebbero atte quelle parole, che a trarre con violenza di chimeriche congetture una presunzione, che sien feudali i corpi anzidetti; e ciò, scorgendo la impossibilità di altra dimostrazione, si impegnò fare il *Tavolario Schioppa*. La Bagliva, le fide, le diffide son marche della general feudalità. Meno, io replico, meno immaginazioni, e più sincerità nel ragionare. Tutt'i beni di lor natura son liberi, e tali mantengonsi fin che restano nel demanio del Principe (a). Perchè vengano nella servitù feudale uopo è assolutamente, che il Principe spieghi con formola chiara ed univoca, che li concede *in feudum*, Costantemente disse il *Montano* (b), e seco lui dissero tanti altri: *Ducatus, Marchias, vel Comitatus simpliciter concessas, esse allodiales, nisi specifice dicatur in feudum*. Lontan perciò di potersi *ex præsumtione* assumere qualità feudale, doveano piuttosto dalla Ill. *Principessa* dimostrarsi copulativamente due cose: una che

 i cor-

(a) *Montanus de Regalib. in Præłud. quæst. VII. n. 36., Isernia in Cap. si Vassallus de feudo n. 10., Afflictus decis. 277. n. 6., Menoch. Lib. I. Cons. I. n. 10.*

(b) *Idem Montanus Repetit. in Const. Imperialem. §. Præterea Ducatus. n. 14. & 15., Rovitus Decis. LXXII. n. 14. 34. & 42.*

i corpi suddetti sieno stati conceduti, e venduti: l' altra, che sieno stati conceduti e venduti *in feudum*. Imperciocchè la riserba del feudal servizio indistintamente apposta opera che la concession del tutto siasi fatta in feudo; ma non particolarizza la feudalità di ciascun corpo: anzi vien questa verità maggiormente confirmata dalla ordinaria claosola, che si legge apposta in tutte le concessioni, e le vendite, cioè, *quæ de demanio in demanium, quæ de burgensatico in burgensaticum;* le quali parole essendovi nella Investitura del *Gran Capitano*, e nell' istromento della compera di *Girolamo Grimaldi*; è manifesto, che quel ch' era feudale restò feudale, quel ch' era burgensatico non mutò natura.

§. XXXVII. Nè la giuridizione alta, bassa, o infima che sia, induce feudalità ne' corpi sistenti fra' limiti del feudo. Può la giuridizione, siccome tutte le altre regalìe, concedersi in trè maniere, o in feudo, o in allodio, o in uffizio (a). Qualor si conceda unita al feudo, non si confonde col feudo stesso, nè si veste della stessa natura. Ella sta da per se assolutamente, e conserva la sua moral sostanza distinta onninamente dal feudo; *quia est qualitas* [è ragione addotta da

(a) *Capiblanc. de Jur. & Offic. Baron. super Pragm. VIII. de Baronib. part.* 1. *n.* 32., *Montanus de Regalib. in Rubr. Potestas Constituend. Magistrat. n.* 14. & 18.

da *Camillo de Medicis* (a)] *separata in tantum, quod licet sit addita Castro, erit augmentum extrinsecum, & alterius naturæ ac qualitatis, & dicitur inhærere territorio, sicut nebula super paludem*. Da questa innegabil massima ne desumea il *Rovito* (b) la necessaria conseguenza come un avvertimento a tutti gli Uomini del Foro, non a' Tavolarj: *Nec dicatur, quod qualitas feudalis supervenerit ex concessione jurisdictionis: nam stant ista simul, quod jurisdictio sit feudalis, Castrum vero, quod in solo consistit, burgensaticum*. Sien dunque quanto più si vogliano estesi ed illimitati i diritti della bajulare giuridizione di *Montesantangiolo*, potrà inferire il Tavolario, che i fondi contrastati sono sottoposti alle politiche influenze di cotal giuridizione, ma non che si appartengano al feudo come sua parte fisica ed individua. Anzi se qualche diritto, rendita, o provvento all' *Illustre Principessa* dall' esercizio di somigliante giuridizione sopra i fondi medesimi sopravvenisse, non sarebbero essi altramente pertinenze del feudo, potendo stare, a sentimento di tutt'i Dottori rapportato dal *Reg. de Marinis* (c), che la cosa renda al feudo, e non sia feudale; giacchè la rendita non è un

 frut-

(a) *Camil. de Medicis. Consil. CXLIX. n.* 11. 12. & 13.
(b) *Rovitus Cons. LXVII. n.* 7.
(c) *De Marinis Allegat. XV. n.* 6.

Digitized by Google

frutto del dominio della cosa medesima, ma di estrinseca cagione perventura fondata ne' diritti giuridizionali: *Res enim, quæ feudo redit, non est feudalis, sed burgensatica*. Infatti le fide, le diffide non si riscuotono dall' *Illustre Principessa* come prodotti di territorj, ma come parti di quella infima giuridizion bajulare, che ne' tempi oscuri e di prepotenza enormemente si distese fino a dominar sull'altrui. Saran perciò feudali, e parte del suo feudo le fide, e le diffide in que' luoghi, ne' quali può esercitarle, ma non perciò saran suoi i luoghi medesimi.

§. XXXVIII. Ma che servono gli argomenti, le congetture, le presunzioni, quando il fatto dimostra apertamente il diritto. La osservanza immediata al tempo della compera fatta da *Girolamo Grimaldi*, e proseguita per moltissimi anni, non è ella la più fedele, e sicura interpetre delle generali spressioni dello istromento? Non più che sei anni dopo la compera, cioè nel 1558. *Giambatista Grimaldi* per aver voluto ostentar padronanza nel Bosco di *Montesantangiolo*, incontrò le più acerbe, e risolute opposizioni della Università, la quale dopo lungo litigio altro divieto non ebbe dal S. C. con Decreto del 1585., che di tagliar alberi fruttiferi nel Bosco medesimo (a); e un tal divieto non ridondava d'alcun jusso del Barone, ma bensì dalle *Regie Pram-*

(a) *Fol. 21. a terg. Relation. Tabul. Schioppa.*

Prammatiche per la salvezza de' bisogni pubblici. Ed è da notarsi, che nel far le pruove in termine aperto per un tal giudizio, il Barone colle perizie de' Tavolarj *Stim*, e *de Nuptiis* non pensò d'invadere nè *Montesacro*, nè *Mattinata*, nè *Mattinatella*, nè *Spigno* (a), poicchè li riputò affatto esenti dalle sue pretensioni, come quelli che non aveano niuna coerenza col Bosco, su di cui allora eran rivolti i suoi desiderj. Ed avendoli voluti stendere a danni della *Mensa*, incontrò gli ostacoli de' Decreti del Reg. *Salernitano* (b), e dell'*Uditor Vivio* (c), co' quali fu la *Mensa* mantenuta ne' suoi possessi più antichi, e riserbato contro a' forastieri il diritto della fida e diffida in favor del Barone. Ma quel che indubitatamente mostra, che niuno de' corpi controvertiti siasi ne' tempi vicini alla compera appartenuto al Barone, è la *Platea* che per parte della *Mensa* si fece nel 1592. solennemente, ed intesi tutti gl' interessati. In essa furon descritti come roba della *Mensa* stessa e *Montesacro*, e *Mattinata*, e *Mattinatella*, e il resto de' fondi: e vi fece opposizione la Illustre Casa *Grimaldi?* Mai nò. Nè potea farla: perchè l'essere i fondi medesimi situati dentro i confini del Feudo, non opera, che debban presumersi

C 4 pro-

(a) *Fol.* 11. *a terg. Procef. Mag.*
(b) *Fol.* 48. & 49. *suprad. Relationis.*
(c) *Fol.* 43. *ad* 49. *Vol. script. Illustris Principissæ.*

proprj del feudatario. Insegnarono tutt' i *Feudisti*, che da tal circostanza neppur nasca per gli Baroni intenzion fondata *super prædiis ac possessionibus situatis in districtu eorum*, *eo quod sint domini terrarum*, *nisi doceant*, *quod illa sint feudalia*: per la forte ragione, che quanto è dentro i confini del feudo, dicesi esser del feudo *quoad jurisdictionem*, *non autem quoad dominium directum*, *vel utile* (a). Dunque realmente non avea che pretendere: dunque colla compera non avea acquistata niuna ragione sopra i corpi anzidetti: dunque fu dannabile usurpazione quel che ebbe in appresso: dunque oggi pretende occupare il resto senza appoggio di titolo, senza sostegno di legittima osservanza. E scorgiamolo meglio nel seguente Capitolo.

CA-

(a) *Capycius in Investitura*, *vers. feuda allod. pag.* 42., *Afflict. Decis.* 267., *De Marinis Allegat.* *XV. n.* 2. 3. *&* 4, *Ursillus ad dict. Decis. Afflict. n.* 8.

Digitized by Google

CAPITOLO IV.

Della invalidità dell' Istromento di Convenzione del 1658.

§. XXXIX. Varia fu la volontà dell' *Illustre Principessa* intorno alla esecuzione di cotesto istromento. Erasi da' suoi Ministri disegnato restringer la *Mensa* in quelle poche versure di terreno, che le furono allora assegnate; ma come trovavasi già trascorso un Secolo, senza che mai di esso tenuta si fosse considerazione alcuna; così pensarono di ristabilirlo coll' artifizio della misura e confinazione fatta nel 1742. e 1743., e poi colla forza dell' autorità giudiziaria. Ma sebben con varj decreti interposti in casa da' Signori Consiglieri Commessarj ordinata si fusse la tanto desiderata esecuzione; pur avendo i Ministri medesimi considerato, che se la *Mensa* in fatto dovea restringere su' fondi dedotti il suo possesso a versure 212., era in obbligo la *Illustre Principessa* di lasciare quel molto, che avea più delle versure 175. alla di lei Casa col medesimo istromento assegnate; della esecuzion richiesta non si curarono punto, nè poco; e si rimasero ad espettar dal tempo, e dal favore più conducente opportunità. E nel vero fatto l' accesso, ed indotto il *Tavolario*

Schioppa ad uniformare i suoi sentimenti a quelli de' Ministri anzidetti; si vide a nome dell' Illustre *Principessa* presentata istanza, in cui essendosi dedotta la nullità dell'istromento, com' estorto col mezzo delle scomuniche, s' impartì termine ordinario (a). Scioccamente vi si oppose il Proccurator della *Mensa*; ma emendò il di lui errore il difunto *Arcivescovo*, dichiarandosi contentissimo del termine impartito, poicch'era egli nel grado di mostrar la invalidità dell' istromento stesso e colle macchinazioni allora usate da' Ministri Baronali, e coll' abuso dell' autorità commesso dal Vescovo di *Viesti* Delegato della Sacra Congregazione, e colle non praticate solennità essenziali, e cogli evidentissimi pregiudizj inferiti alla *Mensa*. Si ordinò pertanto che il termine corresse anche sopra il didotto dall' *Arcivescovo*: ma questo termine non fu poi compilato, forse perchè convenendo le parti sulla invalidità dell' istromento, riputaronsi inutili le pruove. Ma fu questa una pregiudiziosa trascuratezza; poicchè resta pur oggi il S. C. nella incertezza, se la nullità debba decidersi a prò della *Mensa*, o dell' Illustre *Principessa*; ciò nulla ostante ho io per le mani le dimostrazioni chiarissime del torto, e della circonvenzione fatta all' *Arcivescovo* di quel tempo; e son sicuro, che senza altra formalità giudiziaria decreterà il S. C. non doversi l'istromento accennato esegui-
re

(a) *Fol.*

re per quanto riguarda gli utili, che vi si stabilirono per la Illustre *Casa Grimaldi*.

§. XL. Dalla veridica Storia di un tale istromento provverrà la ragionevolezza della mia pretensione Er' affittator del feudo di *Montesantangiolo* l' Illustre Marchese di *Santomarco* D. *Carlo Cavaniglia*; il quale per accrescere i proprj guadagni con qualunque mezzo gli si fosse appresentato, imprese a far prevalere le apparenti ragioni, che per l' addietro avea contro alla *Mensa* poste in campo la Illustre *Casa Grimaldi*. Nel corso delle liti, che eran già durate un secolo, avean cercato i Baroni indurre a convenzione gli Arcivescovi, come furono il Cardinal *Cono*, Monsignor *Marulli*, e *Teutonico*; ma come i lor desiderj eccedeano i limiti del giusto, incontraron sempre quella ripugnanza, che in simili casi giustifica la condotta de' gelosi ed irriprensibili Amministratori delle Chiese. Scelto non però alla *Sede Sipontina Gianfrancesco Puccinelli* da *Lucca*, fu ripigliato dal *Cavaniglia* il trattato di accomodamento; e riuscì a costui di conchiuderlo per mezzo di un' *Albarano* che si formò nel 1653., val quanto dire pochi mesi dopo la elezione del *Puccinelli*, e conseguentemente in tempo, che non poteano a lui essere sufficientemente noti i diritti della *Mensa*, e gl' intrighi delle liti già fatte. La somma dell' *Albarano* riduceasi a doversi dalla Camera Baronale pagare annualmente alla *Mensa* ducati 200. in compenso di quanto pretendea ne' Corpi, che si controverti-

C 6 va-

vano, i quali erano il *Celso*, lo *Stinco*, *Terra di Lupo*, *Matinatella*, *Mergoli*, le *Pianelle*, *Avanto*, *Vignanotici*, e *Cerosaldo*. Ma essendosi chiesto alla Sacra Congregazione l'Assenso Pontificio, s'incontrarono non solamente le gravissime difficoltà, che si eran proposte da Monsignor *Teutonico*, ma le altre, che in XVII. Capi si didussero da persona, a cui era in odio lo spoglio, che si volea commettere, abusando della soverchia semplicità del *Puccinelli*; e quindi fu, che da quello Ecclesiastico Tribunale a dì 22. Giugno 1655. diedesi fuora questo decreto: *Censuit Concordiam non esse confirmandam nisi accedente consensu veri Baronis, nec non Regis* (a). Lusingandosi per la lettera del Decreto il *Cavamiglia*, che adempiendosi le imposte condizioni sarebbesi immantinenti confirmata la Concordia, non tardò molto e fece venir la Proccura speciale di *Gianfrancesco Grimaldi*, sopranomato *Giannettino Piccamiglio*, colla facoltà di stipular l'istromento. Ma non si ottenne l'*Assenso Regale*; ed essendosi persuaso il buono *Arcivescovo* a porgere nuove suppliche in *Roma* per impetrarne il permesso, a dì 19. Dicembre 1657. si spedì Breve Appostolico al Vescovo di *Viesti* perchè riconosciute avesse le circostanze della progettata concordia.

§. XLII. Compilò il Vescovo una sommaria informazione; e la divina forza della verità fece sì, che

(a) *Fol.* 304. *Vol.* 4.

che non solo molti Cittadini di *Montesantangiolo*, ma eziandio i Ministri Baronali da lui esaminati contestemente deposero, che i fondi controvertiti erano stati, ed erano della *Mensa*, e che solo spettav' alla Camera Baronale la fida e diffida de' forastieri (a). Ciò non ostante parve al Vescovo Delegato che senza offesa della giustizia, e de' Canoni, e senza pregiudizio della Chiesa poteasi accettar la Concordia; mottivo per cui postosi in aria di Giudice dispensatore delle leggi divine ed umane proferì a 25. Agosto 1658. un decreto, onde dichiarò essere spediente, *super contentis, expressis, mentionatis, & declaratis in dicto Albarano virtute potestatis nobis in dictis litteris concessæ Apostolicam auctoritatem præstari: & proinde liceat, & licitum sit præfato Illustrissimo, & Reverendissimo Domino Archiepiscopo de prædictis omnibus in dicto Albarano contentis stipulari facere publicum instrumentum, servata forma in omnibus Albarani prædicti.* Tradittanto ammalossi l' Arcivescovo *Puccinelli*; e con accortezza temendo il *Cavaniglia*, che colla perdita di quel facilissimo ed arrendevole Prelato gli sarebbe scappato da mano il conceputo vantaggio, si dispensò del galateo, e l'importunò di stipular l'istromento in atto che dalla violenza del male stavasi difendendo la vita. L'istromento non però fu diversissimo dall' Albarano: imperciocchè desiderando il Barone proc-

C 7 cu-

(a) *Fol. 23. ad 29. ff. II. Vol.*

curarsi un'appoggio, per cui stendersi potesse su' territorj della *Mensa*, non si convenne già la prestazione degli annui duc. 200., ch' erasi convenuta nell' Albarano medesimo, ma si fece una capricciosa e confusa divisione di fondi in questo modo. Alla *Mensa* si assegnarono, *Matinatella versure cento piu o meno per quelle che sono; le Granelle versure* 30. *piu o meno per quelle che sono; li Mergoli amendole amare versure* 30. *più o meno per quelle che sono; Vignanotici versure* 12. *più o meno per quelle che sono; Terra di lupi versure quaranta più o meno per quelle, che sono: In tutto versure* 212. *più o meno del modo di sopra*. Alla Camera Baronale si vollero assegnati i seguenti territorj; *Avanti e monte della Guardia versure quindeci più o meno per quel che sono; lo Stinco colle Cammarelle versure cento più o meno per quelle che sono; Cerrosaldo versure trenta più o meno per quelle che sono; il Celso colle Cammarelle, e Burecchia versure trenta più o meno per quelle che sono. In tutto versure* 175. *più o meno del modo come sopra*. Si convenne innoltre, che restasse al Barone la Neviera dell' Arcivescovo, coll' obbligo di pagargli annui ducati venti, e corrispondergli tutta la neve necessaria per la sua tavola, e de' suoi domestici, quando però navigasse nell' anno in tanta copia, che se ne potesse far la conserva. Si obbligò il Proccurator del Barone d' impetrare il *Regio Assenso* a sue spese per lo adempimento ed esecuzion del contratto, quanto più

pre-

presto si potrà. E perchè la infermità dell' Arcivescovo non permettea lunghe discettazioni sospensive, si appose la riserva, che sarebbesi trattato in appresso delle altre cose controvertite; e tradittanto le mandre e grotti notate nello stallone della *Mensa*, restassero nel di lei possesso (*a*).

§. XLIII. Senza che io m' impegni a riflessioni, bastano i narrati fatti a concepir la idea della invalidità dell'accennato istromento. Si distraggono le robe della *Mensa*, e non si cerca il consenso del *Capitolo*, ch'era in forza de' *Canoni* assolutamente nicessario (*b*). Si pruova dal *Vescovo Delegato* lo svantaggio della *Mensa*, e contro alle Canoniche (*c*), e Civili disposizioni (*d*) si accorda il permesso di stipulare. Si ha questo abusivo permesso per sufficiente a stipolare il contratto; e non si cura l' *Assenso Pontificio*. Si riserba per validazione del Contratto medesimo l'impetrazione del *Regio Assenso*, e non si ottiene, quando, se trattavasi di robe appartenenti al feudo, era indispensabile (*e*). Di quì fu, che restò l'anzidetto istrumento annullato nel primo suo nascere; nè vi è memoria, che siasi in menoma par-

(a) *Fol. 6. II. Vol.*

(b) *Can. LII. Causs. XII. Quaest. II.*

(c) *Clement. I. de Reb. Eccles. non alienand.*

(d) *Novella VII. & CXX.*

(e) *Const. Regn. Constit. Divae memoriae, Pragm. IV. & XXIII. de Feudis.*

te eseguito negli anni posteriori. Non ebbe il Barone in possesso i territorj assegnatigli, perchè il figlio nel presentare in *Regia Camera* il rilevio per la morte del Padre non denunciò pur uno de' territorj medesimi; anzi portò in disconto pesi di Censi a favor della *Mensa* (*a*), la quale avendo nel 1677. rinnovata la sua *Platea*, vi descrisse come proprj gl' istessissimi terreni (*b*). Anzi nel 1699. portatosi in *Montesantangiolo* il Consiglier *D. Carlo Cito* per la liquidazione delle rendite baronali in contingenza della causa, che vertiva tra il Barone e i suoi fratelli, richiesta la Università a farne fede, attestò, che tranne il diritto di fidare e diffidare co' forastieri nel territorio, meno che nelle Difese di *Casiglia*, e *Bovara grande* di essa Università, e in *Mattinata* compresa nella intitolatura delle *Marrelle*, non possedeansi altri fondi dalla Camera Baronale (*c*): e lo stesso confessò il Barone medesimo così nelle sue istanze, che negli articoli (*d*). Nè si adduca in opposizione il Laudo di *Marcello Marciano*; poicchè fu questo emanato prima della fede dell' Università, e della confession del Barone; e non può indurre autorità contro alla *Mensa*, poicchè non ebbe ella veruna parte in quell'

(a) *Fol.* 182. *ad* 185. *II. Vol.*
(b) *Fol.* 86. *Vol. Script. Mens. Sipont.*
(c) *Fol.* 68. *II. Vol.*
(d) *Fol.* 105. *ad* 115. *ejusd. Vol.*

Digitized by Google

quell' arbitrario giudizio, essendosi conteso tra' Cittadini, e la Camera Baronale. Oltrecchè restò quel Laudo tralle Carte non mai eseguite nè dall'una, nè dall'altra parte. Che hassi dunque a conchiudere? Ch' essendo il menzionato istromento nullo ed invalido in origine, e mai non osservato dalla *Mensa*, non debbasi ora il dominio di essa su' fondi descritti in quello limitare e restringere a seconda della misura, che se ne additò colla misteriosa spressione del *più o meno*. Valse questa nella mente del prevvenuto *Tavolario Schioppa* a voler ridotta alle 212. versure la estensione de' terreni assegnati alla *Mensa*, di cui ne descrisse scrupolosamente il soverchio; ma della stessa maniera non operò a limitare alle 175. le versure della *Camera Baronale*; giacchè senza pigliarsi la pena di verificare l'eccesso, ne diede un saggio a creder suo prudenziale, e lo riputò appartenenza del feudo. Dalla quale immaginazione avrebbe dovuto farlo ricedere se non altro, almeno la gran circostanza di essersi detto nell' istromento, che que' terreni si assegnavano alla *Camera Barcnale*; a cui non era nicessario assegnamento di sorte alcuna qualora tutto spettava al feudo, e bastava che si fosse spiegato soltanto quel che si assegnava alla *Mensa*. Laonde tolto da mezzo cotal riprovabile Contratto, debbe il S. C. ripeter la ragione della sua giudicatura da' veri, e luminosi titoli, che si sono già esposti, ed esaminati.

CAPITOLO V.

Degli errori del Tavolario sopra ciascun de' Corpi controvertiti.

§. XLIV. I Territorj, che nel primo entrare in *Montesantangiolo* adocchiarono i Signori della Casa *Grimaldi*, furono la Montagna, o sia Difesa di *Montesacro*, *Mattinata*, *Mattinatella*, *Terra di Lupo*, e *Spigno*. E' da essi composta la più speciosa e gran parte del tenimento di quella Città, nella quale rincresce loro esser Baroni del solo fumo giuridizionale. Tentaron perciò in varj tempi di spogliarne la *Mensa*; ma sempre infruttuose riuscirono le loro intraprese; conciosiacchè non sia la prepotenza arma bastante a superar la verità, e la giustizia. Nella lite presente fu loro additata la maniera, onde facilitar l' intento; e fu quella di non contendere alla *Mensa* il dominio de' territorj anzidetti, ma di restringerne il possesso a più breve estenzione. Avea nell' eseguirsi dello impossibile cotesta pensata; ma come imbatteronsi nella maestrevole franchezza del Tavolario *Schioppa*, rinvennero nelle sue pellegrine escogitazioni i mezzi, che sembrarono conducenti. Diè in fatti loro la sorte un Architetto enciclopedico, a cui la vastità delle nozioni somministrò diritto di sfoderar non solo

ſolo ſentimenti e deciſioni ſopra ogni ſcienza, ch' entrare colle ſue maſſime a regolar queſta cauſa. Ed è meraviglia, che portato egl' in *Monteſantangiolo* a deſcrivere, e miſurare i terreni, poco anzi nulla curoſſi di tale incombenza, e ſi elevò a ſcriver trattati di erudizione, e giureprudenza. La *Natura* nondimeno ridea di tanta preſunzione; e penſando il modo di umiliarla, vide ne' groſſolani errori commeſſi la più bella occaſione del diſinganno, e confirmò noi nella certezza, che gl' ingegni de' figli ſuoi ſono imperfetti, e limitati, non eſſendo fattibile, che in ogni eccesso non dieno nel fanatico, o nel ridicolo.

§. XLV. Mio intendimento è dunque di manifeſtar i madornali errori del Tavolario; e ſervan di prolegomeno due avvertimenti. Uno ſi è, ch' egli lavorò la ſua perizia ſulla falſa ſuppoſizione, che alla *Menſa* mancava il titolo per gli territorj controvertiti; l'altro, che il jus della fida in un territorio ſia marca lampante e indubitata della originaria feudalità medeſima. Quanto al primo rimane ſmentito dall'abbondante copia de' titoli prodotti a nome della *Menſa*; titoli per verità legittimi e venerandi così per la man, che gli ſcriſſe, come per la chiarezza e preciſione, onde trovanſi ſcritti. Imperciocchè non giovano per ſomiglianze, preſunzioni, e congetture al poſſeſſo della *Menſa* ſopra i territorj accennati; ma poſitivamente l'aſſicurano e il dimoſtrano coll'aperta ed univoca menzione de' territorj medeſimi: in che a dir vero conſiſte la pregevolez-

za, ed efficacia del titolo. In rapporto al secondo, io non rammento a lui, perchè mai non lo seppe, ma a chi dee giudicare, tanto esser lontano, che il diritto della fida sia segno di feudalità, che piuttosto è innegabile assioma nella nostra Giureprudenza feudale, che ben possa uno essere il padron del territorio, ed un' altro il padron della fida. Servì questo assioma per fondamento di molti accortissimi raziocinj a' tre valenti nostri Feudisti *Loffredo* (a), *Capicio* (b) e *Revertera* (c), i quali tra l' altro a questo proposito avvertirono, che qualora costi del titolo di un territorio, la fida, che ha il Barone non è mai segno di feudalità, ma o effetto della onnimoda giuridizione ch' esercita sopra l' intero tenimento, o di una servitù legittimamente prescritta. Del resto vedremo a suo luogo, che la fida, di cui il *Tavolario* mostra fregiato il *Baron di Montesantangiolo*, non si è giammai esatta sopra i territorj della *Mensa*, ma in quelli, che il maneggio e la oppressione potettero sottrarre allo uso indefinito di quella Università. Scendiam' ora a vedere le preziose gemme delle oppinioni, onde il *Tavolario* abbellì la sua relazione.

MON-

(a) *Loffredus Consf. XXIX.*
(b) *Capycius Decis. XCVI.*
(c) *Revertera Decis. CCCCLXII.*

MONTESACRO.

§. XLVI. Egli dunque venendo a ragionar di *Montesacro*, vide superiore ad ogni sua difficoltà la ragion della *Mensa*: ma perchè avea giurato di non menarle buona pur la evidenza, disse così: *Che alla Rev. Mensa Arcivescovile Sipontina avesse dovuto appartenere un tempo la Difesa di Montesacro, pare che non può cadervi dubbio. In tale certezza mi fa essere la Bolla di unione della Badìa di Montesacro alla Mensa Arcivescovile di Manfredonia, il Decreto del Reg. Salernitano del* 1580., *e le deposizioni de' testimonj esaminati nella Curia di Viesti nel* 1658. Scappa indi dal seno di questa certezza, ed attenendosi al Decreto, con cui l'Uditor *Vivio* accordò alla *Mensa* la manutenzione, *salvo Baroni jure fidæ, & diffidæ*, conchiude che or sia feudale la Difesa di *Montesacro* (a). Se a dichiarar feudale un territorio bastasse una semplice riserba di diritto di fida, che faccia Uditor Provinciale, quanti Baroni non allargherebbero nelle rispettive Terre l'utile lor dominio? Sinor' abbiamo imparato e dalla *Ragion Pubblica*, e dalla *Feudale Giureprudenza*, che l'assoluta facoltà di cangiare in feudo gli allodj risegga privativamente nella mano del Principe, senza la dichiarazion di cui non è permesso trattar

 co-

(a) *Fol.* 354. *ad* 35. *Vol. Relat.*

come feudale una cosa . Ho avvertito opportunamente poc' anzi, che il diritto della fida, qualor vi sia un titolo contrario , non è già un prodotto dell' utile dominio che abbia sopra i territorj il Barone , ma un effetto bensì della onnimoda sua giurisdizione : in guisa che sarà la *Mensa* padrona di *Montesacro* , ed avrà la pena di sopportar quella servitù baronale . L' inganno del *Tavolario* provvenne dall' aver credute trasfusive di utile dominio la investitura del *Gran Capitano* , e la compera di *Girolamo Grimaldi* : ma si è veduto , che dalle generali formole in fuora , niente altro vi è in ambedue , onde possa arguirsi , che spetti al Barone un palmo di terreno in *Montesantangiolo* ; cosicchè mancando dalla sua parte il titolo preciso , nulla suffraga alla pretesa feudalità il diritto della fida . Ammettendosi per vero in coteste circostanze , non potrebbe didursi da esso , che una presunzion di feudalità . Le presunzioni non però , che sono tante vane ombre , spariscono al comparir della verità : e resta di fatti annientata quella del *Tavolario* a confronto del luminoso titolo della *Mensa* , da lui per buona fortuna non contraddetto . Errò dunque *in jure* , e vomitò un ridevol contraddittorio : tal essendo il dirsi : Costa del titolo della *Mensa* sulla Difesa di *Montesacro* ; dunque per lo diritto della fida spettante al Barone , dee riputarsi feudale .

§. XLVII. Ma dov' egli osservò quel diritto di fida ? Perventura nel Decreto dell' Uditor *Vivio* . Eran

Eran però da farsi due rifleffioni, veri argomenti della imparzialità, se stata vi fusse. Una, che il Decreto dipendea dalle pruove: L'altra, che le pruove eransi fatte con informazione sommaria. La prima il menav' a comprendere, che i testimonj esaminati avendo detto, che il Barone avea esatta la fida in *Montesacro*, soggiunsero, che l'avea esatta da' forastieri; dunque il Decreto gli riserbò quella fida, non la generale, che oggi pretende. La seconda l'illuminava sopra la inefficacia delle pruove stesse nelle circostanze, in cui trovavas' il giudizio quando egli riferiva. Erasi compilato il termine ordinario, *& quærebatur de proprietate, non de possessione*. Tutt' i documenti di possesso nulla influivano a coonestar l' esorbirante pretensione dell' *Illustre Principessa*; poicchè la natura del giudizio plenario esigea dimostrazioni di dominio. Potea il *Tavolario* veder negli atti presenti pruovato dalla *Mensa* il suo dominio senza soggezione niuna; e scorgea similmente mancar la pruova di spettare al feudo il diritto della fida. Il perchè nemmen picciola impressione dovea recargli la riserba dell' Uditor *Vivio*, come inadattibile nelle circostanze, in cui siamo. Bisognava non però realizzar le fantasme, e torcer gli occhi da' monumenti, che portavan seco la verità, con affronto di cui riferì il *Tavolario*, che marca del feudal dominio dell' *Illustre Casa Grimaldi* sia la demolizion del pozzo, che in *Montesacro* fece il Barone nel 1624. Ma non è lecito ad

 one-

onesti uomini calunniare così. La demolizione del pozzo fu un'attentato, per la punizione di cui ne fu commessa dal Consigliere *D. Giacomo de Franco* criminale informazione all' Udienza (a). Son forsi gli attentati, e le violenze segni di dominio, e legittimo possesso? Era pruova del presente termine ordinario, che il *Gran Capitano*, la Figlia, e il Nipote mai fida non ebbero in *Montesantangiolo* (b); che i primi Baroni della Casa *Grimaldi* neppur la esigettero (c): e questo riguarda il tempo prima della riserba del *Vivio*. Costava innoltre, che nel 1592., cioè nove anni dopo la riserba medesima, la Montagna si tenea dalla *Mensa* non soggetta a servitù di fida, e ciò rilevavasi dalla solenne, e legal Platea (d), dall'attestato della Università fatto in quell'anno (e), e dalla confession del Barone, il quale non assumea allor' altro, che il diritto della giornata del Cacio (f). Se dunque non regge la presunzion feudale del *Tavolario*, si appartiene alla *Mensa*, in virtù ancora del di lui sentimento, la Montagna di *Montesacro* per antichissimo e legittimo titolo.

MAT-

(a) *Fol.* 1. *ad* 4. *Vol. I.*
(b) *Fol.* 88. *III. Vol.*
(c) Si ha da' relevj *fol.* 880. *ejusd. Vol.*
(d) *Fol.* 166. *Vol. Accessus*.
(e) *Fol.* 2. *ad* 4. *Procesf. Collateral.*
(f) *Ibidem*.

MATTINATA.

§. XLVIII. LO specioso e vasto tenimento di *Mattinata* come parte più ragguardevole del *Monte Gargano*, spettò alla *Mensa* fin dal CCCCXCIV.; e distaccato da lei per formare un fondo di rendita al Monistero della *Santissima Trinità* di *Montesacro*, a lei di nuovo ritornò nel 1458. col rispettabil titolo della unione. Conobbe questa verità il *Tavolario*; e scorgendo impossibile indebolirla colle sue famigliari supposizioni, ed ipotesi, studiossi di ottenebrarla per regalare alla Baronal Camera se non il tutto, almeno una parte. *Est quoddam prodire tenus, si non datur ultra*. Suppose dunque, che appartenendosi all' *Illustre Principessa* il Bosco di *Montesantangiolo*, tutta la parte montuosa di *Mattinata* era dipendenza del Bosco medesimo, e andò diligentemente rintracciando antiche vestiggia, che dinotassero Bosco. Avvertì, che irrimovibile ostacolo nascea contro al suo oppinamento da' limiti, che dividono il *Bosco* da *Mattinata*, col nome di *Marrelle*, e acerbamente sopra di queste insevisce or attaccando la loro struttura, or impugnando la loro esistenza, or accusandole di supposizione, or negando alle medesime il proprio antico lor nome. Vediamo dunque sulle prime qual possano aspettar da noi giovevol difesa le infelici *Marrelle*; e poi esamineremo la spettanza e della parte, e del tutto.

§. XLIX.

§. XLIX. In descrivendo le *Marrelle* disse l'espertissimo *Tavolario*, che altre sieno di *figura piramidale*, altre di *figura conica troncata*, altre *adequate al suolo*. Disse, che non tutte sien situate nella medesima direzione, e poi conchiuse: *Che dovendo per Diritto Legale essere i titoli divisorj di qualche luogo pietre immobili, o mobili colli loro testimonj, o sieno figliuolini; e non essendo le dette Marrelle di tal sorte, meritar non possano nome di termini divisorj tra il Demanio, e li Locali appartenenti a particolari Cittadini, Luoghi Pii, e Mensa Sipontina*. Quindi didusse un corollario, che al solo *Monsignor Rivera* in occasion di questa Causa essendo per la prima volta venute in mente le *Marrelle*, non sieno state conosciute dalla rimota antichità nè per termini, nè per vocabolo. La varietà delle figure somministrò all' acutissimo *Tavolario* argomento da supporre, che le *Marrelle* non sieno veri termini; perchè, a di lui sentimento doveano, per esser tali, conservare immutabilmente in tutta la eternità la medesima figura. Ma non dovea dimenticarsi, che le *Marrelle* in tutte le carte di questa Causa son diffinite *Montoni di pietra* (a). La lor figura fu dunque irregolare dal primo momento, che inventarons' in *Puglia* per dividere un territorio dall' altro; e la *piramidale*, e la *conica* non sono altrimenti effetti dell' arte, ma sì bene del caso, che

(a) *Fol. 333. Vol. Access.*

che in tal guisa ammucicchiò quelle pietre colla inesperta mano della gente di campagna. Darebbesi perventura egli a credere, che ne' luoghi, ne' quali trovolle, non per altra occasion vi esistano, che per quella della coltura, in facilitazion di cui si sieno da coloni estratte dal seno della terra, e riposte unitamente ne' luoghi stessi? Farebbe una mentita a se stesso; conciosiacchè abbia osservato, e riferito, che di tali mucchi di pietre ve ne sia tanto ne' luoghi coltivati, quanto anche negl' incolti, e boscosi. E poi come sarebbe verisimile, che un colono, il quale zappa, o ara in diece, venti moggia di terreno, e talvolta più, siasi pigliata la pena di accoppiar le pietre tutte in un luogo, trasportandole nel luogo medesimo dalle rispettive distanze, in cui ad una ad una eransi colla zappa, o coll' aratro incontrate?

§. L. Anche grande impressione gli fece il non aver vedute situate le *Marrelle* nella medesima direzione. Ma è questa una affettata scrupolosità, la quale non sarebbe allignata in animo lontano da preoccupazione. Egli sapea, che *Mattinata* si appartenea alla *Badìa di Montesacro*, ed or si appartenga alla *Mensa* non già per *centurias & jugera*, come dicono gli *Scrittori de' Confini*, ma per *universitatem*, cioè non fu acquistata per determinata quantità di moggia, ma per quella estension, che avea. Dunque la periferia di tal' estensione non potea esser diretta con un medesimo, e regolar sito, ma dovea variare a pro-

por-

porzione del più, e del meno, che occupava ne' rispettivi luoghi. Stendeasi per questa parte in in tale distanza, per quella in tale altra; e secondo il fisico esercizio del diritto possessorio furono a principio situate le *Marrelle* per separar dal Demanio il territorio di *Mattinata*. Ed io avrei meglio creduto, che la espressa varietà della situazione potea far concepire al *Tavolario* una quanto semplice, altrettanto naturale idea della veracità de' confini; poicchè vedendosi posti senza regola ed artificio, la innosservanza della desiderata direzione, è segno evidentissimo della sincerità di coloro, che li situarono. Oltrecchè la esattezza del Compasso non può sperarsi quando si confina un territorio di superficie irregolare, ed interrotto da monti, e da valli. Allora siccome i confini son regolabili dalle distanze, le quali non possono non esser varie, deve necessariamente esser varia la lor direzione.

§. LI. Assume ind' il *Tavolario* un principio di *Diritto Civile* noto a lui solo, ed è, che i termini divisorj debbono esser di pietre immobili, o mobili co' lor testimonj, o sia figliuolini. Se per *Diritto Civile* intende la Legislazion Romana, peccato che un uomo universale qual' Egli ostenta di essere, non abbia saputa una erudizione contraria direttamente al di lui assunto. Se quistione presso i *Romani* fusse avvenuta intorno a confinazione, osservavasi nell' Archivio Imperiale la pianta del territorio; ed a norma di quella si regolavano i confini; ma se pianta non vi si tro-

trovava; era il territorio riputato *arcifinio*. Sa egli, che l'*arcifinio* era quello, *qui nulla mensura continetur*, *nullosque alios fines habet*, *nisi a Natura positos* (*a*). Or non avendo Egli avuta pianta di *Mattinata*, nè osservat' in essa confini naturali, con qual coraggio vuol farla rea d' inosservanza del *Diritto Civile*, perchè non presentò a lui termini di *pietre immobili*, *o mobili co' figliuolini*? Il Giureconsulto *Fiorentino* parlando de' territorj *limitati*, come è senza dubbio quel di *Mattinata*, de' termini del *Tavolario* non fa menzione; ma ha per legittimi e veridici quelli che ciascuno di qualsivoglia materia abbia manufatti a proprio talento (*b*). Or ogni buono intendente in somiglievoli casi per ragionar con sicurezza sulla natura ed effetti de' limiti, va cercando la lunga osservanza della Regione, in cui è sito il territorio, ed a norma di quella giudica se la pietra immobile, o mobile senza testimonj, e figliuoli possa meritar il nome di termine. Avea il *Tavolario* dovuto osservar negli atti, che antichissima consuetudine della *Puglia*, e specialmente di tutto il *Gargano* sia stata di confinar i territorj colle *Marrelle*. In un vecchio istro-

(a) *Frontin. de agror. qualit. pag.* 38. *Aggen. Urbic. ad Frontin. de limitat. agror. pag.* 44., *Hyggin. de limit. constit. pag.* 207.

(b) *L. XVI. D. de adquir. rer. dom. L. XIII. §. IV. D. de act. emt. & vendit.*

istromento di Censuazione enfiteutica della *Badìa* di *S. Giovanni in Lamis* è confinato il territorio per mezzo delle *Marrelle* : *Protendit rectotramite usque ad Torricellam , sicut sunt Marrellæ* (*a*) . Di questi segni divisorj è fatta similmente menzione nella confinazion della Locazione delle *Cave*, e *Candelaro*, nella quale le *Marrelle* son dichiarate colle voci *montoni di pietre* (*b*). Sono esse eziandio menzionate da' due Tavolarj *Stim*, e *de Nuptiis* fin dal 1588., ed è notabile, che quantunque avesse preteso il Barone, che la lor perizia si fusse stesa per tutto il territorio della *Montagna* del *Gargano*; pur essi, guardando religiosamente i confini, non oltrepassarono le *Marrelle* (*c*). Furono esse innoltre chiamate confini di *Mattinata* dalla *Università* nel 1699. nell' attestato de' beni baronali, che fecero per ordine del Consigliere *D. Carlo Cito* (*d*); e la stessa verità ripetè nel 1745. (*e*). Uniforme fu ancora il Certificato di tre Periti della *Puglia* nel 1744., i quali asserirono, che sieno le *Marrelle* i termini divisorj tra il territorio demaniale, e quelli posseduti dalla *Mensa*, e ne descrissero la direzione.

(a) *Fol.* 319. *Proces. Acces.*, & *fol.* 8. 53. 59., & 61. *dict. Censuationis*.
(b) *Fol.* 333. *Proces. Acces.*
(c) *Fol.* 406. *Proces. Magn.*
(d) *Fol.* 4. *Proces. II. Vol.*
(e) *Fol.* 184. *ad* 185. *Vol. Script. Mens. Sipont.*

Digitized by Google

ne (*a*). Nè altrimenti differo nel 1747. due Regj Compaſſatori Doganali (*b*), e *Luiggi Viſco* affittatore delle rendite della *Menſa*, il quale asserì, che tanto Egli, quanto il Padre, ed il Zio fin dal 1721. aveano esatt' i terraggi da' territorj ſiti *dalle Marrelle a baſſo* (*c*).

§. LII. Era queſta dunque la vecchia e recente Conſuetudine, che dovea attendere il *Tavolario* come *Diritto Civile*; non ignorandoſi da niuno, che la Conſuetudine ſia legge non altramente oſſervabile, che la determinazione de' Principi. Egli, che ſi moſtra perito de' libri legali, fa veder poca diligenza in non aver avvertito al reſcritto dell' Imperatore *Aleſſandro* diretto ad *Apro*, a cui ſul propoſito fece ſapere: *Præſes Provinciæ probatis his, quæ in oppido frequenter in eodem controverſiarum genere ſervata ſunt, cauſſa cognita, ſtatuat; nam & Conſuetudo præcedens, & ratio, quæ conſuetudinem ſuaſit, cuſtodienda: & ne quidquam contra conſuetudinem fiat ad ſollicitudinem revocabit Præſes Provinciæ* (*d*). Ed era neceſſario aſſolutamente che di tal conſuetudine non ſe teneſſe ignaro l' imparzialiſſimo Signor Conſigliere Commeſſario: imperciocchè ſapendo ben Egli eſſervi tra' ſuoi primarj ufizj la cuſtodia delle conſuetudini,

(a) *Fol.* 180. *ad* 181. *ejuſd. Vol.*
(b) *Fol.* 190. *ad* 191. *dict. vol.*
(c) *Fol.* 192. *ad* 194. *dict. vol.*
(d) *L. I. C. quæ ſit long. Conſuetud.*

dini, avrebbe per la *Mensa* formato in atto dell' accesso quel giudizio, che conveniva. Sopratutto doveasi a lui spiegare la ragione di tal Consuetudine, che certament' è quella di non potervisi ne' piani e vasti Campi di *Puglia* aver que' termini immobili, o seppellir que' testimonj sotto alle pietre mobili, che oppinò il *Tavolario*; e che perciò sia stato bisogno di accorrere alla nicessità della confinazione con que' mucchi di pietre, che son chiamate *Martelle*. L' avvedutezza dell' uomo consiste principalmente nel diversificare i suoi pensamenti secondo la diversità delle circostanze, de' luoghi, de' tempi, e delle persone. Senza ciò, è meraviglia come il *Tavolario* non abbia pretesi nel *Gargano* per termini un centinajo di fiumi, ed altrettanti laghi perpetui.

§. LIII. Se dunque, malgrado le opposte inverisimilissime oppinioni, non può difficoltarsi in fatto, che le *Marrelle* furono e son tuttavia termini divisorj nella *Montagna del Gargano*; è un mendacio quello del *Tavolario*, onde asserì, che le *marrelle* sien per la prima volta cadute in mente a *Monsignor Rivera*. Quel Zelantissimo Prelato parlava co' documenti alla mano, e stava nella più ferma sicurezza, che dalle *marrelle* in giù niente mai non si appartenne all' Illustre *Casa Grimaldi*. Di fatti tanto è lontan dal vero, che tutta la estension di *Mattinata*, e non la sola pianura, come pretende il *Tavolario*, sia stata sempre della *Mensa*, che *Berlingiero* nel

1304.

1304. non potette notare altro a se appartenere in quel vastissimo tenimento, che soli quattro moggia di terreno (*a*). Niente fu da *Elvira* de *Cordova* rivelato possedere in *Mattinata* nel relevio del 1516.. Niente confessò possedere *Giambatista Grimaldi* nel relevio del 1557. (*b*). Tutto all' incontro descrisse a se appartener la *Mensa* nella Platea del 1592. (*c*); e pochi anni appresso la *Università* di *Montesantangiolo* certificò all' Uditor *Sanguinetti*, che il Barone non possedea in *Mattinata*, che un solo pezzo di territorio in piano di canale provvenutogli dalla *Casa Vischi* per transazion di delitto (*d*): e non altro volle indicare l' Uditor *Vivio* accordando alla *Mensa* la manutenzione in *Mattinata* col suo decreto del 1583.. Ma perchè non si creda, che coll' andar degli anni sia all' Illustre *Casa Grimaldi* sopravvenuto qualche legittimo titolo di acquisto in quel tenimento; si ascolti l'anzidetta *Università*, che nel 1699. assicura con atto pubblico al Consigliere D. *Carlo Cito* in atto di accesso, che nulla il Barone possedea in *Mattinata dalla intitolatura delle Marrelle* a *basso* (*e*). Nè la *Università* forsi per pregiudicare il Barone asserì una menzogna. Il Barone stesso articolò, e provò

(a) *Fol. 677. ad 686. Proces. Mag.*
(b) *Fol.* 880. *III. Vol.*
(c) *Fol. 166. Proces. Acces.*
(d) *Fol. 2. ad 4. Proces. Collateral.*
(e) *Fol. 4. II. Vol.*

vò in presenza del medesimo Consigliere, che in *Mattinata* dalle *marrelle* in *giù non avea jusso*, *diritto*, *o territorio veruno*, e che anzi qualor mandava a pascere i suoi animali pagava la fida alle Chiese, luoghi Pii, e Cittadini (*a*). Che si vorrebbe di più? Dov' è quella immaginaria feudalità, che tanto piacque al *Tavolario*? Dalle supposizioni in fuora, mi si produca un documento, che mostri aver alcuna volta l'Illustre *Casa Grimaldi* esercitato un solo diritto in *Mattinata*, e cedo alla intera Causa. La *Mensa* mostrò all'incontro le posteriori Platee del 1677. (*b*), e del 1728. [*c*]; mostrò i libretti de' compassi de' seminati, e le rispettive esecuzioni date dalla Corte Locale contro a' Cittadini renitenti [*d*]; mostrò gli atti delle accensioni di candele per le censuazioni, e per gli affitti di varj terreni in *Mattinata* [*e*]; e mostrò, che val per mille, avere la *Illustre Principessa* comperati ultimamente d' *Antonio Giordano*, ed altri particolari Cittadini varj territorj in *Mattinata* coll' obbligo del censo a favor della *Mensa* (*f*), che in quest' anno pagò con partita di Banco in forza di Decreto del Signor Commessario. E si ardi-

[a] *Fol. 86. II. Vol.*
(b) *Fol. 86. Vol. scriptur. Monf. Sipont.*
(c) *Fol. 70. ad 76. ejusd. Vol.*
(d) *Fol. 77. ad 84. dict. Vol.*
(e) *Fol. 70. 76. & 86. dict. Vol.*
[f] *Fol. 386. ad 396. IV. Vol.*

Digitized by Google

disse più di contendere il dominio diretto? Avrà perventura quell'avvedutissima Dama comperata la roba propria? Sarà mai vero, che da padrona serva alla *Mensa* in *Mattinata*? lo immagini il *Tavolario*; perchè da lui in fuora niun sarà così spiritoso creator di fantasmi.

§. LIV. Non perciò egli rifina. Vuol che di *Mattinata* ne sia proprietaria l'*illustre Principessa*, e così furiosamente il vuole, che giugne anche a trapazzare il senso comune. Fa questo argomento. La *Regia Dogana di Foggia* paga ogni anno al Barone di *Montesantangiolo* ducati 507. per gli erbaggi di *Montesantangiolo*, *Mattinata*, *Mattinatella*, , ed altri corpi: dunque la proprietà di cotesti terreni è del Barone. Già mi lusingo avere a sufficienza dimostrato, che il padron dell'erba non è per innegabile conseguenza di dominio padrone del fondo. Ma prescindendo da ciò, dond'egli trasse la notizia, che que' ducati 507. si pagano per gli erbaggi di *Mattinata* e *Mattinatella*? Forsi dall'aver trovati cotesti due fondi descritti nel conto degli erbaggi doganali, che dal 1472. sin sino al 1484. si pagarono a *Madama Andronica* Vedova di *Scandarebech*? Ma l'*Illustre Principessa* non ha causa da cotesta *Madama*; in guisa che potesse pretendere che tanto a lei si appartenga, quanto la medesima ebbe una volta. Ignoriamo noi con qual titolo ella possedea quegli erbaggi, e se la *Mattinata*, e *Mattinatella* che vi si leggono nominate, sieno quelle stesse, che or sono in contra-

trasto. Sappiamo bensì, che nè a favor di *Scadarebecb*, nè della Vedova moglie fu mai spedito privilegio di concessione per lo territorio di *Montesantangiolo*, non essendovene vestiggio ne' libri de' Quinternioni. Sappiamo, che la *Mensa* mai non decadde dal possesso di que' due tenimenti; e non ignoriamo qual disordine turbav'allora la economia delle cose pubbliche, e private. Ebbe la Vedova quel pagamento fino al 1484., e perchè non l'ebbe in appresso? E' da credersi, che morta ella, sia cessato l'assegnamento; il quale siccome non era una rendita feudale, così da *Federico di Aragona* non fu conceduto insieme col feudo al *Gran Capitano*. Costui nel 1502. non esigea altro dalla *Regia Dogana* per gli erbaggi di *Montesantangiolo*, che ducati 17. [a]. E' vero, che la di lui figlia *Elvira* nel relevio del 1516. rivelò ducati 507.: ma si senta come: *l'erbaggio, che paga la Regia Dogana delle pecore per lo territorio di detta Città, se ne dà conto in somma cogli altri erbaggi* duc. 507. [b]. Dunque fino a quell'anno non corrispondea la *Dogana* duc. 507. per gli soli erbaggi di *Montesantangiolo*, ma in questa summa andavan compresi gli altri, che in diversi altri luoghi apparteneano alla locazion delle *Cave* e *Caudelaro*. Nè altro rivelò nel 1523. D. *Fernando* de *Cordova* per lo rilevio della madre.

§.LV.

[a] *Fol.* 222. *Vol. Script. Mens. Sipot.*
[b] *Fol.* 880. *III. Vol.*

Digitized by Google

§. LV. Di quì è, che ritornato *Montesantangiolo* al Regal Patrimonio, nè implicitamente, nè esplicitamente furono o gli erbaggi tutti di quella Città, o i duc. 507. che si eran pagati a *Madama Andronica*, conceduti dal Re *Federico* al *Gran Capitano*; non avendoli costui posseduti, nè trasmessi a suoi discendenti. E' vero, che il Nipote del *Gran Capitano* vendette a *Girolamo Grimaldi* nel 1552. insiem colla Città di *Montesantangiolo* anche ducati 507. *super introitibus, diri&ibus & juribus Regiæ Dohanæ Monapecudum Apuliæ, quos Regia Curia tenetur solvere pro erbagiis prædi&æ Civitatis Montis San&i Angeli, quibus Regia Curia ipsa utitur, & uti solita est pro usu pecudum Dohanæ prædi&æ, vigore cautelarum exinde apparentium*. Quali erano coteste cautele? No certamente il Privilegio di *Federico*, perchè in esso non ve n'è parola. Non posteriore acquisto di terreni ed erbaggi in *Montesantangiolo*; perchè si è veduto, che niente ebbe *Fernando de Cordova*, niente *Girolamo Grimaldi*, e niente ancora gl' immediati suoi successori. Le cautele dunque doveano dal *Tavolario* pescarsi nell' Archivio della *Dogana* per non discorrer sempre sopra supposizioni, e fatti indistinti. E nel vero nel relevio di *Girolamo Grimaldi* del 1557. non si enunciano come feudali gli erbaggi di *Montesantangiolo*, ma *la Bagliva per duc.* 507.. Il voler poi, come fa il *Tavolario*, interpretar la Bagliva per gli erbaggi di *Montesantangiolo* in proprietà, è stender troppo oltre, e al

al dì là del comun sentimento il significato, e il complesso de' diritti bajulari. Ma sia: Costò chiaramente al *Tavolario*, che gli animali de' locati spinsero mai un piede in *Mattinata* e *Mattinatella*? Mai no. Ed io sono in grado di affirmare al S. C., che non vi entrarono nemmeno un giorno, nè attualmente vi entrano senza paga di fida a beneficio della *Mensa*; e degli altri particolari possessori di fondi. Nel 1732. in occasion della reintegra fatta dal *Presidente Vespoli* avean preteso aperture in *Mattinata*, e *Mattinatella*; ma, comecchè se ne sia fatto a lor compiacenza il decreto, fu dalla *Sommaria* ad istanza della *Mensa* riparato. Lo stesso avean preteso ultimamente da' Regi Reintegratori Presidente *Danza*, e de *Leon*; ma nulla ottennero, ed altra premura non fecero. Per altri erbaggi dunque figurati con termini generali in quelli di *Montesantangiolo* corrisponde la *Dogana* duc. 507., e non giá per quelli di *Mattinata*, e *Mattinatella*, delle quali non si fece più motto dopo il notamento di *Andronica* in tutte le carte, che di corrisponsion doganale parlarono appresso. Termino per tanto con una riflession di fatto. Se nulla giovano alla pretesa proprietà di *Mattinata* i diritti di erbaggio, non può, senza offender la giustizia, stendere la *Illustre Principessa* il di lei possesso al dì là delle *Marrelle*, perchè dalle *Marrelle* stesse cominciano i segni legali del dominio della *Mensa*, come sono i censi, che per terreni, grotti, e pi-

scine

ſcine riſcuote dalle *Marrelle* in giù, e li riſcuote anche dalla *Illuſtre Principeſſa*, la quale ſuol delegarne i pagamenti agli Affittatori de' ſuoi Corpi feudali: e ſarebbe perverità nuova foggia di dominio quello, che laſcia la facoltà ad altrui di eſercitar dominio nelle viſcere del dominio medeſimo.

MATTINATELLA.

§. LVI. IL primo a vantar ragione ſopra il territorio di *Mattinatella* fu *Carlo Cavaniglia*, il quale colla ſpecioſa ſpampanata della general feudalità del tenimento di *Monteſantangiolo* non avendo potuto attaccar la *Menſa* per la via del poſſeſſo, tentò di ſtringerla per mezzo del titolo. E ſebbene queſto in rapporto al Barone non potea eſſere, che preſuntivo, ed avea in conſeguenza biſogno di verificazione in fatto, cioè di eſſerſi alcuna volta tenuta *Mattinatella* a nome del feudo; pur non eſſendogli riuſcita coteſta indiſpenſabile dimoſtrazione, ſi abbandonò al deteſtabil mezzo delle violenze, per le quali meritò il flagello della ſcomunica, in ſen di cui ſi morì, non avendo potuto impetrar fin che viſſe da' Sommi Pontefici l'aſſoluzione. Gli riuſcì non però, come abbiam veduto, indurre *Monſignor Puccinelli* a ſtipulare l' iſtromento di Convenzione del 1658.; e con quello avea penſato reſtringere alla *Menſa* il poſſeſſo di *Mattinatella* in ſole verſure cento. La Illuſtre *Caſa Grimaldi* non aven-

avendo in principio della lite presente altro appoggio di contendere per questo territorio, dimandò ridursi la *Mensa* alle sue cento versure *virtute instrumenti*, di tenersi aperto per l'uso dell'erba a' Cittadini, e restituirsi a lei il Pozzo salso, ch'evvi dentro il territorio medesimo. Ma dopo che osservò la circostanziata relazione, che nel 1761. fece il *Tavolario Papa*, nella quale dimostrò l'antica, e moderna situazion del territorio, e i fatti permanenti, che indicavano il vetusto possesso della *Mensa*, abbandonò il primiero appoggio, ebbe per invalido l'istromento accennato, e si attenne al ripiego di quella generale feudalità, ch'era stata il fondamento delle strane pretensioni del *Cavaniglia*. Riducendosi dunque a questo infermissimo titolo tutta la ragione dell'*Ill. Principessa*, dileguasi come neve al sole in confronto così del vero titolo e sossistente della *Mensa*, come del non mai interrotto lunghissimo possesso. Già la suddetta feudalità generale anche a riguardo di *Mattinatella* non sa dal *Tavolario* sostenersi, che con quella indistinta formola *cum montibus*, *vallis*, *planis*, che per uso di Cancellaria è scritta nell' Investitura del *Gran Capitano*. Ma si son da me più sopra disaminati gli effetti di essa. Potrebbe meritar qualche conto, se insiem si dimostrasse, che prima della Investitura medesima era *Mattinatella* appartenza del feudo, o che almen lo sia stata immediatamente dopo. Ma nè l'uno, nè l'altro trovò il *Tavolario* negli atti; anzi tuttocchè abbia

vedu-

veduto l'opposto, cioè, che in tutti i tempi abbia la *Mensa* posseduta la intera estensione di quel territorio, pur ebbe il coraggio di inchinare al sentimento, che debba restituirsi all' *Illustre Principessa* con tutte le ragioni ed intero stato.

§. LVII. Oltre del titol'originario nascente dal primitivo acquisto della intera Montagna del *Gargano*, hà per se la *Mensa* la testimonianza del Pontefice *Adriano IV.*, che nel 1158. *Mattinatella* non era del feudo, ma della *Badìa di Montesacro*, son parole della Bolla: *Fundum, qui dicitur Matinatella, & Ecclesiam in eodem loco constitutam*. Nè la trovò nel feudo *Raimondo Berlingiero*; poicchè nel suo *Inventario* del 1304. non la descrisse; tuttocchè siasi praticata la diligente attenzione di descrivere un picciol fondo di moggia quattro, che avea in *Mattinata*. Dunque nemmen vi era in tempo dell' Investitura fatta al *Gran Capitano*; e ne sono argomenti i rilevj della Figlia e del Nipote presentati nella *Sommaria* nel 1516. e 1523., ne'quali nemmen per ombra osarono di nominar *Mattinatella*; siccome del pari non la nominò nel 1557. *Giambatista Grimaldi* presentando il Relevio del Padre. Nè poteasi effettivamente nominare; perchè continuav'a starsine nel quieto e legittimo dominio della *Mensa*; dalla quale pochi anni dopo, cioè nel 1582. fu affittata ad un tal *Mincci* per l'estaglio di annui tomola 144. di grano, tumo-

la

la 95. di orzo, e ducati 16. per la entratura (a). Nè fu quello un'affitto clandestino; ma fatto colla solenne formalità dell'accension della candela (b). Questo è un fatto, il qual conduce non solo a mostrar l'antico dominio, e possesso della *Mensa*, ma eziandio il di lei innegabil diritto sopra tutta la estension di *Mattinatella*: imperciocchè regolandosi ordinariamente gli estagli a proporzion della semina, dovettero comprendersi nell' affitto non le sole versure 100., in cui si restrinse col nullo istromento del 1658., ma quantità di gran lunga maggiore. Per costumanza colonica della *Puglia* non può del territorio seminarsi, che la terza parte, dovendo le altre servir per le maggesi, e per la erba; acciocchè in ogni anno possa effettuarsi a vicenda la semina. Or se per la terza parte di *Mattinatella* pagava il *Miucci* le addotte quantità, ragion massima vi è da credere, che la estension di quel territorio posseduto allor' dalla *Mensa* eccedeva le versure 300. Di fatti chi nella Sacra Congregazione impugnò l'Albarano del *Cavaniglia*, tra gli altri mottivi spiegò questo, cioè, che assegnavansi 100. versure alla *Mensa*, quando Ella trovavasi a possederne legittimamente 300.: ed adducea come indubitato cotesto intero possesso, perchè osservavasi dagli atti dell' informo compilati dall' arrendevole Ve-

(a) *Fol. 226. Vol. Script. Ecclesf. Sipont.*
(b) *Fol. 90. ejusd. Vol.*

Digitized by Google

Vescovo di Viesti, che tutt'i testimonj, tra' quali v'erano Ministri baronali, avean deposto, tutto il perimetro di *Martinella* essere nel pieno ed assoluto dominio della *Mensa*, e niente non appartenersi al Barone.

§. LVIII. Prevvedendo il *Tavolario* la debolezza de' suoi argomenti circa la desiderata occupazione di quel territorio, si caricò del pubblico interesse, e divenne vindice di una Regalìa, che non intese. Disse, che non poteasi dalla *Mensa* tener ridotta a chiusura *Martinatella* sì perchè impediva l' uso del pascolo a' Cittadini, come anche perchè le chiusure son vietate senza espresso consentimento del *Sovrano*. Egli per adattar coteste due nobili riflessioni dovea prima aver dimostrato, che il territorio suddetto sia demaniale o del feudo, o della Università. Questa sorta di territorj incontrano per esser chiusi il divieto della Ragion Naturale, e delle Leggi del Regno. Ma i territorj privati a questa proibizione non sono soggetti, meno che qualor consuetudine nel Paese vi sia, che in essi abbiano i Cittadini il diritto del pascolo, il quale non ebbero, nè pretesero giammai i Cittadini di *Montesantangiolo*. Fin da' loro tempi determinarono gl' Imperatori *Teodosio ed Onorio* (a) che *cunctis volentibus permittatur murali ambitu fundos proprios, seu loca sui dominii constituta vallare*. Ed è questa una

(a) *L. X. C. de aedific. privat.*

una determinazione conforme al *Gius delle Genti*, da cui vien sostenuta come un' abile mezzo da custodire, e conservare il proprio dominio, che essenzialmente consiste nella privativa ragione di escluder qualunque altro dall'uso; e ne ho mallevadore il Giureconsulto *Ermogeniano* (a). Senza che, ottenne la *Mensa* fin da' tempi dell' *Imperatore Ottone* la facoltà di far difese ne' suoi territorj, leggendosi nel costui Diploma: *Firmitates denique, quæ constructæ sunt vel construuntur in territorio Ecclesiarum ejusdem Sedis pariter concessimus, & confirmavimus, ne quis easdem firmitates ad publicum reducere, & subiicere præsumat*: e chi ha lieve tintura delle cose de' mezzi tempi non deve ignorare, che la parola *Firmitas* significava lo stesso, che tra noi oggi dinota la voce *Defensa* (b). E poi quale stravaganza di pensare è mai questa, che per uso eccedente la memoria degli uomini tutti possono chiudere in *Montesantangiolo* i lor territorj, e debba con particolarissimo esempio tenerli aperti la sola *Mensa*? Fussero i di lei territorj di differente natura? O perchè son di Chiesa per la presente esorbitanza del pensare si può render giustificabile qualunque guasto, che saltasse in capriccio di farne? Ma che! Chi costituì l'animoso *Tavolario* proccurator de' Cittadini? L'in-

teresse

(a) *L. V. D. de Just. & Jur.*

(b) *Du-Cange Gloſſar. voc. Firmitas*.

tereſſe principale è di coſtoro , e non parlano ? Vengano a domandarlo, e ſi daran loro le convenevoli riſpoſte. Quanto all' *Illuſtre Principeſſa* è una indecenza farle aſſumere la negra qualità di denunciante per promuovere una ragione a' Cittadini, che nemmen ſognano d'immaginarla.

§. LIX. Ma il *Tavolario* vuole il Pozzo. E perchè? Non ne sa addurre ragione. Egli lo vide quindeci paſſi diſtante dal mare in grembo a *Mattinatella*, ſiccome prima di lui l' avea veduto chi nel 1592. formò la Platea della *Menſa*, e il *Tavolario Papa* nel 1761. (*a*). Ma non baſtò tal ſituazione a rimuoverlo dalla oſtinata volontà di cooneſtar col ſuo concorſo lo ſpoglio, che intendea farſi. Da famoſo Perito qual' è, dovea ſaper la maſſima legale: *Omne quod ſolo inædificatur, ſolo cedit* (*b*). Per la qual coſa, ancorchè gli fuſſe patentemente coſtato, che il Pozzo ſuddetto ſia ſtato coſtrutto dal Barone, pur era in obbligo di confeſſare, che apparteneaſi alla *Menſa* padrona del fondo, in cui ſtava coſtrutto. Ciò poſto, io fo al dolciſſimo *Tavolario* una dimanda: Se tutto il tenimento di *Monteſantangiolo* è feudale, perchè laſciaronſi alla *Menſa* quelle cento verſure in *Mattinatella*? Riſponderà, che fu uno ſpropoſito di colui, che ſtipulò l' iſtromento ſenza

(a) *Fol.* 166. *Proceſ. Acceſ.*
(b) *L. XXIX. D. de Rer. diviſ.*

za estimar prima la inestimabile gemma della sua generale feudalità. E mi dica: Vuolsi stare oggi, o no a quell'istromento? Replicherà, che si bruci come degno di tutte le ragionevoli riprovazioni. Dunque, io ripiglio, se non varrà per la *Mensa*, molto meno dovrà valere per l' *Illustre Principessa*; e in conseguenza nel presente giudizio plenario ciascun sarà tenuto giustificare il suo titolo. Già la *Mensa* ha dimostrato il suo produttivo di dominio, e possesso non di 100. versure, ma di tutta la estensione di *Mattinatella*; conciosiacchè leggendosi nella Bolla di *Adriano IV. Fundum, qui dicitur Matinatella*, dee la parola *Fundum* intendersi nel suo vero e proprio significato, cioè *integrum quid*, secondo la diffinizione d' *Arnoldo Vinnio* (*a*) appoggiat' al sentimento di *Giustiniano* (*b*), e de' più rinnomati antichi Giureconsulti (*c*). Qual'è poi il titolo, e il possesso dell' *Illustre Principessa* in tutto, o in parte del territorio di *Mattinatella*? Niunissimo. Perchè dunque si pretende? Perchè non vi è una taglia contro agl' impertinenti pretensori.

TER-

(a) *Vinnius ad Tit. D. de Adquir. possess.*
(b) *L. XII. C. eod.*
(c) *L. LX. & CXV. D. de Verb. Signif.*

Digitized by Google

TERRA DI LUPO.

§. LX. Coraggioſo il noſtro *Tavolario* s'internò eziandio in queſta *Terra*, la quale dovea per lo meno ſpaventarlo col nome. Mà che non fa, che non può l'impegno? Vide in eſſa i contraſſegni della civilizzazione conſiſtenti in varj parchi fatti di recente da' Miniſtri Baronali, e n'ebbe piacer ſommo, perchè trovò un veſtigio di quel dominio, che andava cercando. Ma gli ſi diſſe con voce di verità, che que' parchi eran bambini, non eſſendo ſtati fatti che trè anni avanti; e pur non lo ſcoraggiò la novità; giacchè diſſe appartener quel Territorio all' *Illuſtre Principeſſa* per la feudalità ſimboleggiata dalla fida della Manna, Pece, ed altro. Annoja a dir vero la così frequente ripetizione di coteſto puerile oppinamento. La fida non ſi ebbe dall' Illuſtre *Caſa Grimaldi* prima del *Laudo* di *Marciano*, da cui come dal favoloſo Cavallo Trojano sbucarono tanti danni alla Cittadinanza di *Monteſantangiolo*. Quel Laudo non però è del tutto indifferente per la *Menſa*; poicchè non entrò Ella nè direttamente, nè indirettamente in quel giudizio. Dunque dovrebbe dimoſtrarſi, che coteſta fida ſia un effetto dell'utile dominio di *Terra di Lupo*: locchè non ſi potrà dimoſtrare per tutta la interminabile eternità. Era queſto territorio nel dominio della *Menſa* nel 1592. quando ſi formò la *Platea*, nella quale ſta deſcritto così: *Item tutta la Valle*

le di Terra di Lupo colla Valle del Vacentile (a), e appresso vi si annotano partitamente tutte le piscine, che dentro il medesimo territorio possedeva la *Mensa*.

§. LXI. Contestarono questa verità i testimonj esaminati dal *Vescovo* di *Viesti*, e nell'istrômento della Transazione del 1658. si convalidò il notamento della Platea, a norma della quale si disse dovers' intendere l'assegnamento del territorio stesso (b). Di fatti fu dalla *Mensa* posseduto sempre nella effettiva sua estensione di versure 62. quanto è, non già di 40. quante se ne espressero nell' istromento medesimo. Ne fan pruova i libretti de' Compassi fatti dalla *Mensa* medesima fino al 1758., ne' quali si vede descritta e terraggiata la intera estensione (c). Tanto vero, che avendo i Ministri Baronali nel 1760. carceraro *Tommaso Gentile* Colono della *Mensa*, se ne ordinò immantinenti non solo la scarcerazione, ma di vantaggio che non fossero molestati gli altri Coloni di detto territorio, e la informazion criminale per gli attentati commessi (d). Nè potea diversamente ordinarsi, quando costava, che il territorio anche per confession contraria spettav'alla *Mensa*. Quindi

(a) *Fol.* 166. *Proces. Acces.*
(b) *Fol.* 6. *II. Vol.*
(c) *Fol.* 26. *ad* 48. *III. Vol.*
(d) *Fol.* 122. *a terg. dict. Vol.*

di per dir una cosa il *Tavolario* asserì , che la *Mensa* avea usurpate versure 22. , giacchè nell' istromento del 1658. l' avea avuto per versure 40. ; per cui stimò, che quelle 22. versure dovessero darsi all'*Illustre Principessa*. In quell'istromento si assegnò *Terra di Lupo* per versure 40. più o meno , cioè a corpo , non a misura . E dovea Egli riflettere , che nel 1658. potea quel territorio esser in gran parte incolto , sassoso , e boscoso, per cui della parte inutile non dovette tenersine conto . Ma perchè quelle versure 22. all'*Illustre Principessa* ? Si fugge al sacro asilo della feudalità, della quale si è già veduto quanto sia ridicolo il fondamento. La *Mensa* ha posseduto sempre, ed ha posseduto tutto . Or le si strappano colla costruzione de'Parchi versure 22.: Ma è corrispondente alla giustizia del S.C., che simile attentato si emendi colla dovuta reintegrazione.

MONTAGNA DI SPIGNO, E MANDRE.

§. LXII. DOvea per questa *Montagna* venir meno la solita panacèa del *Tavolario*. Egli avea sulla faccia del luogo conosciuto, che sia essa fuor'il tenimento di *Montesantangiolo*, e conoscea perciò , che non l'era punto , nè poco adattabile quella general feudalità, che avea appropriata a tutti gli altri territorj. Ma ciò nulla ostante non potendo negare alla *Mensa* il dominio; volle che si appartenesse all'*Illustre Prin-*

cipessa per la fida, e per le giornate di Cascio, a ragione di quella benedetta feudalità. Io non arrivo a comprendere, e meco non comprenderà niuno come possa darsi a prò del Barone feudalità fuora i confini del feudo, e in che maniera sia lecito esercitare diritti giuridizionali, qual'è quel della fida, in luogo, di cui non si ha acquisto, nè dominio, nè possesso. L'anzidetta *Montagna* non fu mai dall' Illustre Casa *Grimaldi* contrastata alla *Mensa*, comecchè l' abbia da ogni parte assalita. Essendo venuto in risoluzione nel *1762.* a *Monsignor Rivera* di rinnovar l'antica mandra di *Spigno* co' parchi necessarj agli animali, perfezionò l' una, e gli altri, ma svegliò la velenosa invidia de' Ministri Baronali. Proccurarono essi perciò, che si fosse in nome della Illustre lor Principale ricorso in S. C., e domandata la demolizione della mandra; e de' parchi, come costrutti in terreno soggetto alla general feudalità di *Montesantangiolo*. Vi si oppose con giustizia la *Mensa*; dimostrò con degl'irrefragabili documenti la sua ragione; e credea di non dover esser più molestata. Ma il capriccio trovò sostegno nella inimitabil franchezza del *Tavolario*, il quale, se a nome dell' Illustre *Principessa* domandato si fosse il pastorale dell' *Arcivescovo*, sarebbesi ingegnato di trovar mezzi e pretesti per contentarla.

§. LXIII. Bastav' a lui per render almeno in questo solissimo incontro giustificabile la sua deferenza verso la *Chiesa* il non aver trovata fra' limiti di *Mon-*

Montesantangiolo la *Montagna di Spigno*. Non potette non asserire nella sua relazione, *che tutto il continente di* Spigno, *per quel giudizio, che si potè fare, è di lunghezza miglia sei in circa, di larghezza miglio uno e mezzo in circa; e trovai, che il medesimo confina col luogo detto* Sitizzo, *il qual' effettivamente in parte è del Capitolo Garganico, in altra parte del Monistero de' PP. Celestini, confina colla Contrada di* Cerisaldo, *o sia* Smerza, *colla Contrada detta* Cerza Rotonda, *con* Ciocchа Sinisi *verso i confini di* Cagnano, *e* Carpino, *colla* Smerza della Carpinosa, *e colla Contrada detta Cruci*. Cotesta confinazione mostra evidentemente, che la Montagna di *Spigno* non sia fra le pertinenze di *Montesantangiolo*; e tanto era il *Tavolario* persuaso di questa fisica verità, che in formando la Pianta dell' intero tenimento di quella Città, non vi delineò la *Montagna* medesima. In fatti Egli, che avea così ben esaminato l' Inventario di *Berlingiero* dovea sapere, che gli additati confini la escludeano dal tenimento stesso. Descrivendo il Vicario di *Berlingiero* tutto il territorio di *Montesantangiolo*, che allor si appartenea alla sua bagliva, appunto nominò buona parte de' limiti, che descrisse il *Tavolario*, e precisamente *Sitizzo*, e la *Smerza della Carpinosa* detta latinamente *Vallis Carpini* (a). E di quì fu senza dubbio, che gli

(a) *Fol. 677. ad 686. Proces. Magn.*

gli Antenati della *Illustre Principessa* mai non inquietaron la *Mensa* nel possesso dell' accennata *Montagna*. Essi non la vedeano menzionata nelle loro Investiture, nell' Inventario suddetto, ne' Relevj di tutt' i tempi, e niuna carta aveano, donde almen per presunzione si potesse a favor loro ricavare diritto di sorte alcuna. Sapeano all' incontro, che dalla *Mensa* per lo vecchio, legittimo, e mai non contraddetto possesso, in cui era, fu nel 1592. descritta nella sua Platea con queste parole: *Item* la *Corte di Spigno: item* la *Piscina di Spigno*. E' voce de' mezzi tempi quella di *Curte* in significato di fondo con villaggi ed altre pertinenze, siccome col lume di molti antichi Diplomi osservarono il *Du-Cange* (*a*) e lo *Strikio* (*b*). E di fatti tutto quel vasto territorio ebbe sempre la *Mensa*, nè potettero i Ministri Baronali negarlo esaminandosi avanti al *Vescovo di Viesti* nel 1658., anzi apertamente affirmarono, che mandre, e piscine in *Spigno* alla *Mensa* medesima si apparteneano.

§. LXIV. Se l' è dunque così, perchè si ardisce di vietar alla *Mensa* il servirsi di sua ragione costruendo mandre, e parchi nel proprio territorio? Ogni divieto suppone un diritto; ed ogni diritto una obbligazione. Dov' è il diritto dell' *Ill. Principessa* nella *Montagna di Spigno*? Non si fidò trovarlo

(a) *Du-Cange Gloss. verb. Curtis*.
(b) *Strikius Tom. VII. Disput. XIV.*

varlo il *Tavolario* negl'immensi vortici della sua fantasia. Dov'è perciò la obbligazion della *Mensa*? Sarebbesi dovuto almen dimostrare, che alcuna volta il di lei assoluto dominio sia stato nella generalità de'suoi effetti modificato, e che dopo la modificazione non se ne sia la *Mensa* per lunghissimo tempo risentita. Che se volesse dirsi, non aver Ella prima del 1762. impresa la costruzion della mandra, e de'parchi, la risposta è pronta. Le mandre vi furono un tempo, e gli antenati della *Illustre Principessa* le videro, e non le contraddissero; anzi nel riprovabile istromento del 1658. con patto speciale si convenne, che restassero in beneficio della *Mensa* tutte le mandre, grotti, e piscine, ch'eran descritte nella Platea del 1592. In questa si descrivono le mandre di *Spigno*; dunque se vi furono un tempo senza contraddizione, ben poteano esservi oggi. Dismesse, non vennero dalla *Mensa* rinnovate, perchè così piacque agli Arcivescovi; e questo arbitrio è che producono, legalmente parlando, i diritti facoltativi, i quali soggetti non sono a prescrizione. Piacque a *Monsignor Rivera* di rinnovarla, si avvalse di sua ragione, e non recò pregiudizio a niuno.

§. LXV. Al proposito della mandra si pretese a nome dell'*Illustre Principessa*, che non fusse lecito alla *Mensa* di riscuoter la giornata di Cacio da coloro, che han mandre ne' territorj di *Montesantangiolo*. Ma fu questa una pretensione figlia di uno smoderato livore. I di lei Antenati nel

 1615.

1615. confessarono all' *Uditor Sanguinetti*, che vi sono in *Montesantangiolo* molti territorj di Chiese e Cittadini, e che qualora in essi vi si faccian mandre o da' Cittadini o da' forastieri, esiggano i padroni la giornata del Cacio (a). Tra queste Chiese non vi sarà la Maggiore, ch'è l' Arcivescovile padrona e posseditrice de' più vasti e speciosi terreni di quel tenimento? Essa le ha sempre esatte, e niuno ebbe finora l' arroganza di opporsi, perchè al costume avente sul dorso almen due secoli e più non vi era opposizione da farsi. Nella più volte menzionata Platea del 1592. cotesto provvento è descritto, e si percepì costantemente d' allora finoggi. Precisamente come fondi del provvento medesimo sono descritti i luoghi del *Piano dello Stritto*, di *S. Martino*, di *Tagliata*, di *Piano delle Fosse*, di *Piano di Canale*, di *Jacova di Nenna*, e di *Piano di S. Vito*. In questi, che indubitatamente son luoghi della *Mensa*, non sarebbe mostruosità, che i padroni delle mandre corrispondessero all' *Illustre Principessa* la giornata del Cacio, e non alla *Mensa*, la quale ne ha il dominio? Più: in tempo dell' accesso si verificò, che mandre vi erano in *Montesantangiolo*, che corrispondeano la giornata del Cacio tanto alla *Mensa*, quanto alla Camera Baronale; e si appuntò con atto giudiziario, che così si fosse continuato. La schiettezza

(a) *Fol. 2. ad 4. Proces. Collat.*

tezza de' Difensori della *Mensa* fece credere inutile ogni altra scrupulosità, e non si descrissero partitamente le mandre suddette; per cui oggi si vuol giuocar sopra gli equivoci per toglierle ancora ciò che non se le potette negare sulla faccia del luogo (a).

§.LXV. Ma questo è un interesse di coloro, i quali fanno la mandra: perchè si viene a sostenere con mai più non intesa impertinenza il diritto del terzo? Si lagnino costoro, e si risponderà alla loro lagnanza coll'assoluta esclusione da' luoghi, che occupano, e la quistione sarà bella e finita. Vuole la *Illustre Principessa* dalle medesime persone altra giornata di Cacio, se gliel comporta la coscienza la esigga. Non cadono in mente alla *Mensa* tali oziosi contrasti, che per altro dinotano una malignità di animo, per cui si vuol toglier ad altri ciò che non si può giustamente appropriare a se stesso. Per lasciare il *Tavolario* almen soggetta a controversia questa luminosa ragion della *Mensa*, numerò le mandre risponsabili all' *Illustre Principessa*, e non si curò di quelle situate ne' fondi della *Mensa* medesima. Ma quest' artificiosa non curanza vien supplita dalla dimostrazione, che nasce dalle Platee, a norma delle quali deve la *Mensa* continuare l' esercizio del suo diritto.

(a) *Fol.* . . .

DELLA NEVIERA.

§.LXVII. Nella sfrenata licenza, onde i Ministri Baronali dissero *tutto è nostro*, non potettero in quel *tutto* comprendervi anche la *Neviera*. Dall' assertiva dell' istromento del 1658. rilevavasi chiaramente, che sia stata già della *Mensa*, e che dalla medesima fu ceduta all' *Illustre Casa Grimaldi* per l' annua corrisponsione di ducati 20., e di quella quantità di neve, che sarebbe necessitata per la tavola dell'Arcivescovo, e de' suoi famigliari (*a*). Avvalorava questa verità il costante pagamento fatto in ogni anno sino al 1755. (*b*), i rilevj del 1668. e 1684. (*c*), la confessione di *Girolamo Grimaldi* nell' articolo VIII. fatto e provato contro a' fratelli secondogeniti nel 1699. (*d*), e gli affitti della rendita della *Mensa* del 1721. sino al 1747. (*e*), tralle quali vi fu la esazione de' suddetti ducati 20. per causa della *Neviera*. Quindi non essendosi potuto contrastare il dominio, si cercò debilitare con delle capricciose eccezioni l' obbligo del pagamento. E quantunque dal S. C. si fusse nel 1766. com-

(a) *Fol. 6. ad* 10. *II. Vol.*
(b) *Fol.* 444. *dict. Vol.*, 188. *Vol. Script. Mens. Sipont.*
(c) *Fol.* 102. *IV. Vol.*
(d) *Fol.* 86. *II. Vol.*
(e) *Fol.* 66. *& seq. II. Vol.*

commessa all' *Udienza di Lucera* la conveniente e dovuta esazione; pure se ne impedì l'adempimento colla scusa, che non facendo l'Arcivescovo dimora in *Manfredonia*, era cessata l'obbligazione della suddetta corrisponsione annuale: Scortasi la sconcezza di tal'eccezione se ne schiuse un'altra, e fu, che la *Neviera* non era più in potere della *Illustre Principessa*, perchè da Monsignor *Demarco* era stata occupata e ridotta all'uso del Seminario.

§.LXVIII. Alla prima eccezione non è da badarsi; poicchè i ducati 20. non si promisero pagarsi dimorando l'Arcivescovo in *Manfredonia*, ma per l'uso della *Neviera*, che s'era accordato. Oltrecchè la corrisponsion della Neve dovea farsi a tenor del convenuto non solamente al Prelato, ma eziandio a suoi famigliari, i quali mai non mancarono da *Manfredonia*, come sono il Vicario Generale, il Cancelliere, il Maestro di Casa, ed altra gente di domestico servizio, di cui, a parer di *Giustiniano* (*a*) vien composta la famiglia. La seconda restò smentita nel termine, che vi si compilò, essendosi provato, che la *Neviera* è stata sempre, e stia tuttora presso e a disposizione de' Ministri Baronali (*b*). In fatti, se fosse mancata loro a tempi di Monsignor *Demarco*; non avrebbero pagati i ducati 20. fino al 1755: essen-

(a) *L. V. C. de Verb. Signific.*

(b) *Fol. 5. ad 9. Procef.* della Neve.

essendosi Egli morto prima del 1742. Cosicchè non potendosi dubitar di vantaggio di un tal credito della *Mensa*, giusto è, che a lei si paghino le annate attrassate dal 1755. finoggi, che importano ducati 480., e il prezzo della Neve non corrisposta secondo la tassa più proporzionata a norma e per esecuzione del Decreto del S. C. de' 14. Giugno 1769. passato in giudicato, con cui si ordinò così il pagamento de' ducati 20., come il prezzo della Neve non corrisposta per l'assenza dell' Arcivescovo, da tassarsi dal Signor Consigliere Commessario (a). E giova protestarmi, che ciò dalla *Mensa* non si domanda per esecuzione dell' istromento del 1658., ma per frutto di un corpo di suo dominio, che le fu tolto con artifizio; e si detiene con mala fede.

E P I L O G O.

§. LXIX. Vegga ora il S. C. in compendio tutto ciò che per necessità di dimostrazione si è diffusamente narrato. Siamo in giudizio plenario; dunque dee andarsi in cerca del titolo, e di quel possesso così annoso e legittimo, che rechi in mezzo la giustizia della prima origine sua. La *Mensa Sipontina* per gli territorj, che

(a) *Fol.* 330. *IV. Vol.*

che si controvertono, non ha un sol titolo, ma ne ha tanti, quante furono le occasioni suscitatrici della pietà, e divozion Cristiana. Prima del 494. a lei pervennero i beni de' suoi Vescovi, de' Ministri ecclesiastici, che le stavano addetti, e l'eredità de' Martiri. Dopo quell' anno per la miracolosa *Apparizione di S. Michele* le pervenne con legittimo atto di donazione la intera *Montagna* del *Gargano*, e le adjacenze di essa. Avvalendosi del dominio in tal guis' acquistato, edificò il Castello di *Montesantangiolo*, e il possedette fino al terminar del Secolo XI., quando la nuova polizia introdusse nuova foggia di governo, e nuove regalìe. Cotesto possesso a lei fu e conceduto e confirmato dagl' Imperatori *Ludovico II.*, *Carlo il Calvo*, *Ottone II. Re d' Italia*, e da' *Principi di Benevento* con loro Diplomi pieni di clausole fecondissime di privilegj, ragioni, immunità, e diritti. Confirme anch' ebbe da' Sommi Pontefici *Marino II.*, *Giovanni XII.*, *Giovanni XIII. Stefano IX.*, *Sergio IV.*, e *Lione IX.*. E come per lo sostentamento del Monistero Benedettino della *SS. Trinità* avea la *Mensa* stessa contribuiti speciosi territorj; così quello soppresso, a lei ritornarono nel 1458. la *Montagna* o sia *Difesa* di *Montesacro*, *Mattinata*, *Mattinatella*, ed *Avanto*, già menzionati tre secoli prima da *Adriano IV.* in sua bolla di confirma. Sopra i medesimi corpi esercitò sempre dominio, e possesso in faccia a tutti i feudatarj di *Montesantangiolo*, e ne son testimonj irrefragabili le Platee rinnovate dal

1592.,

1592., nel 1677. e 1728., gl'istromenti di censuazioni, e di affitti, i Compassi de' terraggi, i libretti di esazione esecutoriati dalla Corte locale, la confessione de' Baroni *Grimaldi* fatta nel 1699., e i frequenti attestati della Università.

§. LXX. E' all'incontro sprovveduta di titolo la *Illustre Principessa* tanto per gli territorj di *Montesacro*, *Mattinata*, *Mattinatella*, *Terra di Lupo e Spigno*, quanto per lo feudo di *Montesantangiolo*; tra perchè i territorj suddetti non son per ombra menzionati nell' Inventario di *Berlingieri* del 1304.; tra perchè *Federico d' Aragona* nel privilegio d' Investitura spedito a prò del *Gran Capitano* non solamente di tali territorj espressamente non parlò, ma di vantaggio confessò apertamente, che il feudo di *Montesantangiolo*, tuttocch'era nel suo demanio, a lui *pleno jure* non apparteneasi; tra perchè i medesimi territorj nè dal *Gran Capitano*, nè dalla figlia, e dal nipote mai non furono posseduti, nè rivelati ne' rispettivi relevj; tra perchè *Consalvo de Cordova* vendendo nel 1552. a *Girolamo Grimaldi* il feudo accennato, nè implicitamente nè esplicitamente gli vendette i territorj medesimi; tra perchè in somma da' Signori *Grimaldi* non furono giammai posseduti.

§. LXXI. E se ragion di titolo pretenda la *Illustre Principessa* ricavare dalla fida, e diffida, e dalla Bagliva; si è ben risposto, che la fida non è marca di dominio, e di feudalità; che mai non la esercitarono i di lei antenati con maniera legit-

gittima, e che la Bagliva non essendo stata conceduta al *Gran Capitano* , come Corpo che nel 1458. tenevasi per Regal Concessione da *Giampaolo del Dolce*, non potette a *Girolamo Grimaldi* in verun modo trasmettersi. E si è avvertito, che la Bagliva inoggi dal Barone si esercita per un'abusiva introduzione , qual fu quella di ricevere sotto la protezione giuridizionale i fondi de' privati, e con bando penale proibire a chiunque l' ingresso ne' medesimi . Nè ad indurre almen sospetto del preteso dominio giova la corrisponsion de' ducati 507. che fa la Dogana per gli erbaggi di *Montesantangiolo*; perchè non costa quali positivamente siano cotesti erbaggi , e i Locati mai non entrarono co' loro animali in *Montesacro*, *Mattinata*, e *Mattinatella*.

§. LXXII. Nè può l'*Illustre Principessa* ricavar giovamento dalla Transazione del 1658., sì perchè da lei fu dichiarata nulla ed invalida, sì perchè mai non fu in favor della di lei Casa eseguita. E non si eseguì; poicchè roborata non fu di Assenso Regio e Pontificio ; contenne uno spoglio scandaloso , che de' proprj territorj voleasi fare alla *Mensa* ; non imporiò niuna eguaglianza fra transigenti , poicchè niente del suo vi contribuiva la Illustre *Casa Grimaldi*; e non fu perfezionata , perchè molte altre cose da discettarsi , si riserbarono ad altra occasione. E laddove (figurando l'impossibile) volesse la transazione medesima per qualche rispetto attendersi, non devono permettersi quelle diminuzioni de' territorj , che si pro-

si proposero dal *Tavolario Schioppa*, tanto perchè l'assegnamento si fece alla *Mensa* per quella estensione, che aveano, quanto perchè prima e dopo la transazione stessa interamente furono a suo nome posseduti.

§. LXXIII. Dee finalmente la Relazione dell'anzidetto *Tavolario* riputarsi un collusivo ammasso di false supposizioni e riflessioni prestategli da' Difensori dell'*Illustre Principessa*. Imperciocchè oltre de' fatti industriosamente alterati, e a proprio modo contorti, poggia essa sopra due infermissime basi, quali sono la general feudalità del territorio, che vuol a forza di sofismi dedursi dalla fida, e dalla formola indistinta *cum montibus*, *vallis*, *planis*, *sylvis*, *nemoribus*, che vi è nella Investitura; e la Bagliva, la quale mai non si appartenne dopo il 1458. a' feudatarj di *Montesantangiolo*. Senza che confrontati gl' ideali appuramenti del *Tavolario* colle verità di fatto dimostrate dalla *Mensa* sopra ciascun de' territorj controvertiti, prestamente svaniscono. E precisamente è una impudente invenzione quella di non esser le *Marrelle* veri termini divisorj tra il *Bosco*, e *Matinata*; giacchè non vi è dubbio, che per termini si ebbero sempre, e si han tuttavia nella *Puglia*, e specialmente nel *Gargano*, secondo la consuetudine del quale devesi a tal proposito assolutamente giudicare. Laonde per tutti gli aspetti riguardandosi la ragion della *Mensa*, come si scorge superiore a qualunque opposizione contraria, è giusto che il S.C. diffinitivamente provvegga

Digitized by Google